



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA UFFICI, UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA – EDIZIONE 1 – ID 2076

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

Errata corrige e chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

ERRATA CORRIGE

N. 5

Allegato 10 al Capitolato d’Oneri, il seguente capoverso:

Si precisa che

- ...;
- nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica.

si intende sostituito come segue:

- ...;
- nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale copertina della Relazione Tecnica e la presentazione e descrizione offerente; quest’ultima non sarà oggetto di valutazione.

N. 6

Paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri, comprova del criterio tabellare n. 1.4, il seguente capoverso:

“Relativamente al criterio n. 1.4, copia conforme all’originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI ISO 26000, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008, ovvero da organismi di certificazione approvati dal Social Accountability Accreditation System (SAAS).”



si intende sostituito come segue:

“Relativamente al criterio n. 1.4, copia conforme all’originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI ISO 26000 o in alternativa certificazione SA 8000, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008, ovvero da organismi di certificazione approvati dal Social Accountability Accreditation System (SAAS).”

N. 7

Tabella n°11 del Capitolato d'Oneri, sub-criterio n. 2.1 "Struttura Organizzativa",
il quarto bullet:

- *logiche e modalità di evoluzione della struttura organizzativa in funzione dell’andamento degli Ordini di Fornitura, anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 8 comma 1 lett d) dello Schema di Accordo Quadro;*

si intende sostituito come segue:

- *logiche e modalità di evoluzione della struttura organizzativa in funzione dell’andamento degli Ordini di Fornitura, anche in considerazione dell’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 8 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro;*

N. 8

Paragrafo 16 del Capitolato d’Oneri,
la lettera a)

*a) Ribassi percentuali corrispondenti alle voci di **offerta economica j= 1-36**, relativi ai prezzi o agli elenchi di prezzi unitari posti a base d’asta di cui all’Allegato 11.*

si intende sostituita come segue:

*a) Ribassi percentuali corrispondenti alle voci di **offerta economica j= 1-27**, relativi ai prezzi o agli elenchi di prezzi unitari posti a base d’asta di cui all’Allegato 11.*

N. 9

Nell’Allegato 14 “Schema di anomalia_NEW”:

1. foglio APP, cella H16 il prezzo 0,037 €/punto/mese si intende sostituito con 0,37 €/punto/mese,
2. foglio APNP, cella H16 il prezzo 0,037 €/punto/mese si intende sostituito con 0,37 €/punto/mese,
3. foglio APNP, celle da C7 a C54 il codice PP si intende sostituito con il codice PNP;
4. foglio APNP, cella F4, la dicitura “Stima n° interventi annui” si intende sostituita con “Stima n° interventi mensili”;
5. foglio SG, cella E10, la dicitura “Prezzo a base d’asta (€/mq /mese)” si intende sostituita con “Prezzo a base d’asta (€/mq)”;
6. foglio SG, cella G10, la dicitura “Prezzo di aggiudicazione (€/mq /mese)” si intende sostituita con “Prezzo di aggiudicazione (€/mq)”



7. nel foglio "Istruzioni per la compilazione" relativamente alla sezione "ADP - Attività a Richiesta Programmabili - Disinfestazione" e alla sezione "ADNP - Attività a Richiesta non Programmabili – Disinfestazione" la dicitura "stima n° interventi mensili" si intende sostituita con "stima n° interventi annuali".
8. Foglio ABP, cella J9, il prezzo 0,222 €/mq sup. da trattare/mese si intende sostituito con 0,225 €/mq sup, da trattare/mese.

N. 10

Paragrafo 17.5 del Capitolato d'Oneri,
il seguente capoverso:

"I punteggi attribuiti a ciascuna voce di offerta economica saranno arrotondati alla terza cifra decimale per difetto se la quarta cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra è compresa tra 5 e 9"

si intende sostituito come segue:

"I punteggi attribuiti a ciascuna voce di offerta economica saranno arrotondati alla quarta cifra decimale per difetto se la quarta cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra è compresa tra 5 e 9."

N. 11

Il punto 5 dell'Allegato 15 Facsimile garanzie, recante "condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip, Amministrazioni e Garante" è un mero refuso e non trova applicazione pertanto deve intendersi eliminato.

CHIARIMENTI

21) Domanda

1. Una società s.r.l. che in data 29.11.2017 ha acquisito il ramo d'azienda di un Consorzio stabile, acquisendone i requisiti di fatturato e di capacità tecnica ed economico-finanziaria. Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto (cfr. riferimento art. 7.2 lett. a) del capitolato relativo al fatturato specifico medio annuo) la società s.r.l. può utilizzare, come se fossero propri, i requisiti di fatturato specifico medio annuo maturati dal consorzio cedente ed oggetto della cessione?
2. Una società s.r.l. che in data 29.11.2017 ha acquisito il ramo d'azienda di un Consorzio stabile, acquisendone i requisiti di fatturato e di capacità tecnica ed economico-finanziaria. Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto (cfr. riferimento art. 7.2 lett.b) del capitolato relativo allo score di solidità economico finanziaria) come si deve procedere nella determinazione dello score? I dati di bilancio della cedente e della cessionaria vanno sommati fra loro o si deve fare riferimento esclusivamente ai dati della società partecipante senza tenere conto della cessione? Si precisa che la società s.r.l. ha cominciato la propria attività nel 2015.
3. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui sopra, quali documenti bisogna produrre in gara e/o ai fini della comprova, oltre all'atto notarile di cessione di ramo d'azienda e dei bilanci della cedente e della cessionaria?

Risposta

Posta la correttezza delle informazioni fornite nel quesito, con l'acquisto del ramo d'azienda la società s.r.l. fa propri i requisiti di fatturato specifico medio annuo maturati dal consorzio cedente ed oggetto della cessione; ne consegue che:

- con riferimento al quesito n. 1): si conferma;
- con riferimento al quesito n. 2): ai fini della determinazione dello score:
 - per l'esercizio 2018 (qualora il bilancio sia stato approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione



- delle offerte) andranno considerati i dati economici finanziari della società concorrente;
- per l'esercizio 2017 andranno considerati i dati economici finanziari della società concorrente e del ramo d'azienda. In particolare andranno considerati:
 - i valori di Conto Economico del ramo d'azienda acquisito sommati a quelli della società concorrente (rif. tabella 1.a e 1.b dell'Allegato 12);
 - i valori di Stato Patrimoniale della società concorrente (inclusi i saldi patrimoniali del ramo azienda acquisito) (rif. tabella 1.a e 1.b dell'Allegato 12);
 - per gli esercizi 2015 (qualora il bilancio 2018 non sia stato approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) e 2016 dovranno essere considerati i dati economici finanziari della società concorrente;
- con riferimento al quesito n. 3): ai fini della comprova dovranno essere prodotti i documenti indicati al paragrafo 7.2. del Capitolato d'Oneri da cui si evincano tutti i dati economici finanziari necessari al calcolo dello Score di Solidità Economica e Finanziaria secondo quanto disciplinato negli allegati 12 e 12 bis. al Capitolato d'Oneri. In particolare:
- i dati economici finanziari della società concorrente dovranno risultare dalla documentazione indicata al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri;
 - i dati economici e finanziari del ramo d'azienda oggetto di cessione, relativi all'esercizio 2017, dovranno risultare dalla documentazione indicata al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri del consorzio cedente e dall'atto di cessione.

22) Domanda

Si chiede conferma che l'appartenenza alla fascia di classificazione possa essere oggetto di avalimento.

Risposta

Non si conferma.

23) Domanda

Nella documentazione di gara è presente un modello di attestato di sopralluogo, ma nella documentazione di gara non vi è un elenco di immobili presso cui effettuare il sopralluogo, né tanto meno ne sono specificate le modalità. Pertanto, si chiede di sapere se vi è l'obbligo di effettuare dei sopralluoghi ed in caso di risposta affermativa, si chiede di conoscerne modalità ed immobili.

Risposta

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista l'effettuazione del sopralluogo. Il sopralluogo è richiesto nella fase di affidamento dei singoli Appalti Specifici come descritto nei paragrafi 5.1.4 e 5.2.1. del Capitolato Tecnico; il modello di attestato di sopralluogo si riferisce a quest'ultimo.

24) Domanda

Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara in oggetto, non è obbligatorio effettuare i sopralluoghi

Risposta

Si conferma; si veda anche la risposta la risposta alla domanda 23.

25) Domanda

Al paragrafo 7.4 del capitolato d'oneri "indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi..." viene indicato che il requisito di fatturato specifico, (punto 7.2 lettera a) nel caso di rti orizzontale, deve essere posseduto in misura



maggioritaria dall'impresa mandataria. Si chiede, in caso di partecipazione in rti orizzontale, se l'impresa che ha il suddetto requisito in misura MINORITARIA, possa essere mandataria/capogruppo ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per ottenere più requisito della sua mandante.

Risposta

Si conferma.

26) Domanda

Si chiede di confermare che nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria, non debba essere obbligatoriamente iscritta al sistema telematico di acquistinrete.

Risposta

Si conferma che l'impresa ausiliaria non deve essere iscritta al sistema telematico di acquistinrete.

27) Domanda

Si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara per Lotto 25 e Lotto 26.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 23.

28) Domanda

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara di un costituendo RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al punto 7.1 "Requisiti di idoneità", lett. a) e b), del capitolato d'oneri, venga integrato nell'ipotesi in cui le imprese partecipanti all'RTI orizzontale siano in possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 del citato decreto, secondo quanto indicato al punto 7.1. lett. a) del Capitolato d'oneri.
2. si chiede conferma che, fermi restando i limiti di partecipazione ai diversi lotti, non vi sia un limite massimo di lotti aggiudicabili ad un unico operatore economico.

Risposta

1. Premesso che la domanda non è chiara, l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 del citato decreto, è richiesta solo per le imprese di pulizia (quelle imprese che svolgono attività di pulizia e disinfestazione), mentre per le imprese che svolgono i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia (ovvero i servizi gestionali di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico) è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai fini del possesso del requisito di cui al punto 7.1 a) del Capitolato d'Oneri, tutte le imprese raggruppande devono possedere l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 e la somma dei singoli importi di classificazione deve essere pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta nel summenzionato punto 7.1. a). Si veda anche la risposta alle domande n. 48, 69, 80 e 87.



2. Si conferma.

29) Domanda

Si chiede se sia obbligatorio e che termini abbiano le richieste di sopralluogo.

Risposta

Si veda la risposta la risposta alla domanda 23.

30) Domanda

La scrivente è una piccola impresa costituita come società a responsabilità limitata nel 2015. Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte avrà approvato i bilanci 2015, 2016 e 2017 in ordine ai quali ha uno score di solidità economica e finanziaria pari ad almeno 0,6 e, dunque è in possesso del requisito di cui all'art. 7.2 lettera b) del capitolato d'oneri.

La stessa non è in possesso di un proprio fatturato sufficiente alla partecipazione ma in data 29.11.2017 ha acquistato con atto notarile il ramo di azienda di un consorzio, comprensivo dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio e della fascia di classificazione. Tale fatturato, esplicitamente menzionato nell'atto di acquisto del ramo di azienda, è utilizzabile ai fini della soddisfazione del requisito di cui all'art. 7.2 lettera a) del capitolato d'oneri? In caso affermativo ai fini dell'utilizzo di tale requisito, quale documentazione deve allegare alla domanda ed in caso di eventuale comprova?

Risposta

Il fatturato maturato dal ramo d'azienda oggetto di cessione è utilizzabile ai fini della soddisfazione del requisito di cui all'art. 7.2 lettera a) del capitolato d'oneri; si veda anche la risposta alla domanda 21.

Ai fini della partecipazione non va allegata alcuna documentazione; ai fini della comprova andrà prodotta la documentazione prevista al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri relativa sia all'azienda acquirente sia al ramo d'azienda oggetto di cessione nonché l'atto di cessione dal quale si evinca l'acquisto da parte del concorrente del requisito del fatturato specifico relativo al ramo ceduto.

31) Domanda

Si richiede se è ammessa la partecipazione in qualità di impresa indicata nella terna dei sub-appaltatori per i servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Grandi immobili e contemporaneamente in qualità di mandante di ATI per i servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli immobili.

Risposta

Si conferma.

32) Domanda

Con riferimento al punto 7.2 a) del disciplinare di gara si chiede di specificare il significato dell'allocuzione "settore di attività oggetto dell'appalto". Nello specifico, si chiede se per soddisfare il suddetto requisito, sarà considerato valido un fatturato conseguito per servizi di pulizia di materiale rotabile ed in ambito ospedaliero.

Risposta

Come specificato al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri Il settore di attività è quello delle pulizie.

Si conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 7.2 lett. a) è considerato valido un fatturato conseguito per servizi di pulizia di materiale rotabile ed in ambito ospedaliero.



33) Domanda

Relativamente al numero di pagine della relazione tecnica, si chiede di confermare che per 30 pagine s'intendono 60 facciate.

Risposta

Non si conferma, si veda la risposta alla domanda n. 15 della prima tranche di chiarimenti.

34) Domanda

1. Stante quanto indicato al par. 3.2 del Disciplinare di Gara, in caso di partecipazione a più lotti, si chiede di confermare che non sussiste alcun limite di aggiudicazione;
2. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti è possibile indicare una terna di subappaltatori differente per ogni lotto

Risposta

Si conferma che:

- non sussiste alcun limite di aggiudicazione;
- in caso di partecipazione a più lotti è possibile indicare una terna di subappaltatori differente per ogni lotto.

35) Domanda

1. Si chiede, di specificare cosa si intende per Camere di Guardia e Camere di Sicurezza. In quanto trattandosi di uffici, Università ed Enti di Ricerca, queste tipologie di aree risultano inusuali rispetto alla destinazione d'uso degli edifici oggetto d'appalto.
2. Si chiede conferma che lo schema da seguire per la redazione dell'Offerta Tecnica, sia quello previsto all'interno dell'Allegato 10 al Capitolato d'Oneri "Schema di Offerta Economica" (n.d.r. "Offerta Tecnica") e non quello riportato al criterio 17.1 del Capitolato d'Oneri. Si chiede ulteriore conferma che quest'ultimo sia da prendere in considerazione soltanto per l'attribuzione del punteggio tecnico;
3. Il Codice Ribasso dell'attività PB12-1 (Area Omogenea 12 – Aree Esterne) è uguale a Rmq,11, ovvero come quello previsto per l'area omogenea 11 relativamente al ribasso da effettuare sulle operazioni a mq. Si chiede se questo sia da considerarsi un refuso e se che in realtà il Codice Ribasso sia Rmq,12;
4. Dato il numero ristretto di pagine e la volontà di rispondere al meglio ai criteri tecnici, si chiede alla Stazione Appaltante se la "Presentazione e descrizione aziendale" (per cui non è previsto un punteggio) possa essere esclusa dal conteggio delle 30 pagine alla pari di indice e copertina;
5. Dato il numero ristretto di pagine, si chiede la possibilità di utilizzare per tabelle ed eventuali immagini, un carattere di dimensioni minori rispetto al corpo del testo della Relazione Tecnica;
6. All'inizio dell'art. 6.2 del Capitolato Tecnico relativo all'Anagrafica Architettonica si fa riferimento a "un'anagrafica architettonica delle postazioni di lavoro e degli arredi". Nel seguito dell'articolo invece si riporta che le informazioni minime oggetto di rilievo e censimento per la successiva fase di restituzione grafica sono: superfici esterne, superfici interne, n° punti sedie etc. Date queste premesse, si chiede alla Stazione Appaltante quali debbano essere precisamente le caratteristiche da censire e le informazioni da riportare anche all'interno dello specifico paragrafo della Relazione Tecnica;
7. Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che le 30 pagine previste per la Relazione Tecnica, siano da intendersi



come 30 facciate.

Risposta

1. Per corpi di guardia si intende l'area omogenea adibita al controllo accessi negli immobili; per camera di sicurezza si intende la cella in cui vengono custodite temporaneamente le persone. Tali destinazioni d'uso sono tipiche degli uffici giudiziari.
2. Lo schema da seguire per la redazione della Relazione Tecnica è quello previsto nell'Allegato 10 al Capitolato d'Oneri "Schema di Offerta Tecnica" che riporta tutti i subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica, previsti per l'attribuzione del punteggio tecnico nella Tabella n.11 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri.
3. Si veda errata corrige n. 12 (punto 3) pubblicato contestualmente ai presenti chiarimenti sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.
4. Si conferma che nel numero delle pagine stabilito per la Relazione Tecnica non verrà computata la "Presentazione e descrizione offerente" (si veda errata corrige n. 5).
5. Per tabelle ed eventuali immagini è consentito un carattere di dimensioni minori rispetto al corpo del testo della Relazione Tecnica, purché risulti chiaramente leggibile.
6. Premesso che la domanda non è chiara, si rileva che, come riportato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico "*Le informazioni minime oggetto di rilievo e censimento necessarie per la successiva fase di restituzione grafica sono:*
 - *superfici esterne (aree esterne);*
 - *superfici interne nette e lorde, volumi lordi, dimensionamento totale e dei singoli locali;*
 - *n° di punti (sedie, scrivanie, armadi, wc, ecc.) e loro disposizione all'interno di ogni singola Area Omogenea, indicando anche l'indice di occupazione dato dal rapporto tra la somma delle superfici di impronta dei singoli punti all'interno dell'i-esima Area Omogenea e la superficie netta della stessa;*
 - *superfici finestate, ove presenti, per ogni singola Area Omogenea;*
 - *distribuzione delle Aree Omogenee all'interno di ogni singolo immobile;*
 - *altezza degli ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti;*
 - *eventuali presenze di controsoffittature."*

Si precisa che per "punti" si intendono quelli descritti nell'Appendice 4 al Capitolato Tecnico "Elenco Attività".

Fermo quanto precede, nella relazione tecnica il concorrente dovrà riportare quanto espressamente richiesto nel Capitolato d'oneri con particolare riferimento al sub-criterio 3.4 di cui alla tabella n. 11 del par. 17.1.

7. Si conferma che le 30 pagine previste per la Relazione Tecnica sono da intendersi come 30 facciate.

36) Domanda

1. Allegato 10 al Capitolato d'oneri - schema di offerta tecnica - si chiede di specificare se il limite massimo fissato in 30 pagine sia da intendersi: a) 30 pagine = 30 facciate ovvero b) 30 pg = 60 facciate.
2. Allegato 10 al Capitolato d'oneri - schema di offerta tecnica - si chiede di specificare se le pagine debbano avere formato specifico (ad es A4 o A3) ovvero se il formato sia libero.
3. Allegato 10 al Capitolato d'oneri - schema di offerta tecnica - si chiede conferma che la documentazione richiesta al § 22 del Capitolato di oneri non verrà computata nel numero di pagine massimo stabilito in 30.
4. Allegato 10 al Capitolato d'oneri - schema di offerta tecnica - si chiede conferma che l'ordine di esposizione da rispettare sia quello previsto nello "Schema di risposta" ivi contenuto, parzialmente difforme da quello contenuto nella Tabella 11 al § 17.1 del Capitolato di oneri.



5. Si chiede di pubblicare, qualora disponibile, l'Elenco delle Amministrazioni che hanno già aderito all'AQ suddivise per singolo Lotto.

Risposta

1. Il limite massimo fissato in 30 pagine è da intendersi: 30 pagine = 30 facciate. Si precisa che nelle 30 pagine non verranno computati l'indice, l'eventuale copertina e la "Presentazione e descrizione offerente".
2. Le pagine devono avere formato A4.
3. Si conferma; il limite di 30 pagine riguarda la sola Relazione Tecnica e non anche la documentazione a comprova dei criteri tabellari.
4. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 35 al punto 2.
5. L'elenco non è disponibile in quanto l'adesione all'Accordo Quadro potrà avvenire solo successivamente alla stipula dello stesso.

37) Domanda

Relativamente al Capitolato d'Oneri, art. 22, pag. 60 di 81, nella comprova di quanto indicato in Offerta Tecnica, viene specificato che "con riferimento ai criteri offerti, si precisa che la mancata produzione della prescritta documentazione a comprova (...) determina l'esclusione della gara". Si conferma che tale esclusione avverrebbe solo nel caso in cui, in offerta tecnica, venisse indicato il possesso della certificazione non effettivamente comprovata. Si chiede quindi conferma che il possesso delle 4 certificazioni indicate non è requisito obbligatorio per la partecipazione alla procedura.

Risposta

Si conferma che l'esclusione dalla gara per mancata produzione della documentazione a comprova dei criteri tabellari o per presentazione di documentazione che non comprova quanto offerto potrà avvenire solo nel caso in cui, in Offerta Tecnica, venisse indicato il possesso di certificazioni non effettivamente comprovate.

Si conferma che il possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, tabella n. 11 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, non costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione alla procedura.

38) Domanda

Potete confermare che, fatto salvo il limite di dieci lotti a cui a possibile partecipare, non vi sono ulteriori vincoli sul numero di lotti che è possibile aggiudicare?

Risposta

Si conferma che non sussiste alcun limite di aggiudicazione. Si veda anche la risposta alla domanda n. 34.

39) Domanda

Lo scrivente consorzio stabile intende indicare una propria consorziata come unica esecutrice del servizio. Siamo a chiedere conferma che in virtù dell'art. 45 co 2 lett. c e dell'art. 47 del Codice degli Appalti, fatti salvi i requisiti di ordine generale, il consorzio possa utilizzare i requisiti e gli asset propri e/o quelli della propria consorziata esecutrice per soddisfare i requisiti economico-finanziari, tecnico-professionali e per indicare le effettive capacità e proprietà possedute in offerta tecnica.

Risposta

Si conferma.



40) Domanda

1. In relazione all'allegato 10 "schema di offerta tecnica" paragrafo "schema di risposta", si chiede se la "presentazione e descrizione dell'offerente "sarà oggetto di valutazione da parte delle Commissioni di gara.
2. In relazione all'allegato 10 "schema di offerta tecnica" paragrafo "schema di risposta", si chiede se la "presentazione e descrizione dell'offerente "deve essere contenuta nel numero massimo di pagine previsto per la Relazione Tecnica.
3. In relazione all'allegato 10 "schema di offerta tecnica" si chiede se per gli eventuali testi contenuti in tabelle e/o immagini, inserite nella Relazione Tecnica, sia sufficiente che siano leggibili o debbano uniformarsi al carattere 10.
4. In relazione all'allegato 9 "modello di comunicazione di capienza del valore dell'Accordo Quadro", si chiede conferma che il calcolo del massimale residuo è dato dalla sottrazione dei punti: $a-b-c-d-e$ di cui alla tabella dell'allegato medesimo e se il massimale è da considerarsi esaurito se $(b+c+d+e)>a$.
5. In relazione all'allegato 9 "modello di comunicazione di capienza del valore dell'Accordo Quadro" si chiede se la capienza del massimale di un aggiudicatario aumenta se uno degli atti/documenti dei punti b,c,d,e, non va a buon fine.
6. Nell'ipotesi che per un medesimo lotto ci siano due aggiudicatari dell'accordo Quadro (A e B) e l'aggiudicatario A abbia esaurito il massimale residuo, si chiede se una PA (X) debba emettere l'RPF al fornitore B. Se sì, si chiede se nel corso della procedura che va dall'RPF all' Appalto Specifico di X, ci siano aumenti del massimale residuo del fornitore A e se il calcolo del configuratore individui A come destinatario dell'Appalto Specifico di X, se RPF di X al fornitore B è da considerarsi nullo.

Risposta

1. La "presentazione e descrizione dell'offerente "non sarà oggetto di valutazione da parte delle Commissioni di gara.
2. Si veda errata corrige n. 5.
3. si veda la risposta alla domanda n. 35, n. 5
4. il massimale residuo è dato dalla relazione $(a-b)$; il massimale residuo disponibile è dato dalla relazione $(a-b-c-d-e)$. Se $(b+c+d+e)\geq a$ il Fornitore non può dare seguito ad ulteriori Richieste Preliminari di Fornitura/Ordini Aggiuntivi. Si veda anche la risposta alla domanda n. 67, punto 3.
5. Si conferma che il massimale residuo disponibile di un aggiudicatario aumenta se uno degli atti/documenti dei punti c, d, e, non va a buon fine.
6. Nell'ipotesi in cui il Fornitore A comunichi all'Amministrazione l'insussistenza del massimale residuo disponibile, la stessa Amministrazione potrà inviare una nuova RPF al fornitore in posizione successiva nell'elenco predisposto dal Configuratore (Fornitore B). Qualora, successivamente alla comunicazione inviata dal Fornitore B di validità della Richiesta Preliminare di Fornitura e di capienza del proprio massimale, il massimale residuo disponibile del Fornitore A dovesse risultare nuovamente capiente, l'Amministrazione sarà comunque tenuta a continuare la procedura ai fini dell'emissione dell'Ordine Principale di Fornitura con il Fornitore B. Pertanto la RPF nei confronti del Fornitore B non è da considerarsi nulla.

41) Domanda

In merito a quanto richiesto al par. 7.2 lett. b) Score di Solidità economica e finanziaria "SSEF", chiediamo di confermare che il possesso di uno score maggiore a 0,6 (ad esempio pari ad 0,8), soddisfi il requisito stesso.

Risposta

Si conferma; 0,6 è il valore minimo richiesto.



42) Domanda

L'art. 10 del Capitolato d'oneri (Garanzia provvisoria) riporta la tabella con l'indicazione degli importi della garanzia provvisoria per ciascun lotto, "pari all'1% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice ... salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice". Ciò posto si chiede conferma che ai detti importi possono applicarsi sia la riduzione del 50% (art. 93, comma 7, primo periodo) sia l'ulteriore riduzione del 30% (art. 93, comma 7, terzo periodo).

Risposta

Si conferma.

Si precisa che le modalità di calcolo dell'importo della garanzia provvisoria, diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente è in possesso sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Tabelle con le riduzioni delle garanzie provvisorie

43) Domanda

Si chiede conferma della sola previsione del limite massimo di lotti di partecipazione (art. 3.2 del Capitolato d'Oneri) e delle non previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabili. Per esempio, se la ditta A presenta offerta per n° 10 lotti "Piccoli Immobili", la stessa ditta può risultare aggiudicataria di tutti i 10 lotti.

Risposta

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 del Capitolato d'Oneri, si conferma quanto descritto nell'esempio proposto. Si veda anche la risposta alle domande n. 34 e 38.

44) Domanda

1. in relazione al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri – criteri di valutazione dell'offerta tecnica - e in caso di Consorzio di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016 che partecipa alla procedura indicando le proprie consorziate esecutrici dei servizi, si chiede conferma che l'attribuzione dei punteggi previsti per i criteri n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 di cui alla Tabella n. 11 avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni.
2. In particolare, si chiede conferma che saranno ritenute idonee Certificazioni riportanti le seguenti diciture: ISO 9001:2015, ISO 14001:20015, OHSAS 18001:2007 con dicitura "Organizzazione, coordinamento ed erogazione attraverso le cooperative associate dei servizi di: (...) pulizia e sanificazione (...) attuati dalle cooperative associate (...)SA8000:2014 con dicitura "Coordinamento delle attività di logistica integrata svolte dalle consorziate inerente ai processi di: (...) servizi di pulizia e sanificazione (...) attuati dalle cooperative associate (...)". In caso contrario, si chiede sin d'ora di specificare quale debba essere la dicitura corretta ai fini dell'attribuzione dei citati punteggi.
3. Sempre in relazione al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, qualora il possesso delle Certificazioni venga imputato alle consorziate esecutrici, si chiede conferma che l'attribuzione dei punteggi suindicati verrà determinata in maniera proporzionale e, pertanto, sommando i punti assegnati alle imprese in possesso della relativa Certificazione e dividendo tale valore complessivo per il numero delle imprese consorziate esecutrici più il consorzio stesso.
4. Con riferimento alla risposta al quesito n. 17, si chiede conferma che un concorrente possa partecipare come consorziata di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 50/2016 ai Lotti "Piccoli immobili" e come impresa individuale ai Lotti "Grandi immobili".

Risposta



1. Si conferma che l'attribuzione dei punteggi previsti per i criteri n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 di cui alla Tabella n. 11 avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni.
2. Non si conferma, le summenzionate certificazioni non sono idonee ai fini dell'acquisizione del punteggio. Come prescritto dal Capitolato d'Oneri le certificazioni devono essere idonee, pertinenti e proporzionate ai servizi di pulizia e pertanto l'oggetto della certificazione deve essere riferito all'esecuzione dei suddetti servizi.
3. Non si conferma; i punteggi verranno attribuiti solo nel caso in cui tutte le consorziate esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto di certificazione siano in possesso delle certificazioni.
4. Si conferma.

45) Domanda

1) Con riferimento a quanto riportato nell'Allegato 10 agli Atti di gara in cui viene detto che la Presentazione e descrizione offerente da inserire nella Relazione Tecnica deve contenere "*l'indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l'offerta per il concorrente*", si chiede di chiarire se è sufficiente indicare nome, cognome e qualifica del soggetto oppure vanno inserite anche altre informazioni (es. codice fiscale o altro).

2) Poiché nell'Art. 22 del Capitolato d'Oneri, tra i documenti a comprova da presentare, viene citata la: "*documentazione attestante il possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure o altra etichetta ambientale ISO di tipo I (norma ISO 14024) equivalente, Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 69, comma 3 del Codice, la comprova dei suddetti requisiti è accettata anche con altre prove documentali relative all'impiego di criteri equivalenti.*", si chiede di chiarire che tipo di documentazione deve essere presentata, ossia:

a. *le schede tecniche dei prodotti chimici da cui si evince il possesso dell'etichetta Ecolabel;*

b. *oppure specificare quale altra documentazione attestante il possesso dell'etichetta Ecolabel viene accettata.*

3) Nel Capitolato d'Oneri, Art. 16, viene indicato che "*l'OFFERTA ECONOMICA contiene, **a pena di esclusione** i seguenti elementi:*

a) *Ribassi percentuali corrispondenti alle voci di **offerta economica j= 1-36**, relativi ai prezzi o agli elenchi di prezzi unitari posti a base d'asta di cui all'Allegato 11. In particolare:*

- j = 1-12: prezzi in €/mq sup. da trattare/mese per le attività ordinarie di pulizia, relativi alle diverse aree tipo;
- j =13-20: prezzi in €/punto/mese per le attività ordinarie di pulizia, relativi alle diverse aree tipo;
- j = 21 e 22: prezzi in €/punto/intervento e in €/mq sup. da trattare/intervento per le attività di pulizie a richiesta programmabili e non programmabili;
- j = 23 — 25: prezzi per altri servizi (Disinfestazione, Sistema informativo e Anagrafica Tecnica);
- j = 26: relativamente al prezzo di nate le attività remunerate in €/ora, componente relativa a utili di impresa e spese generali; si precisa che tale componente è aggiuntiva rispetto al costo orario del lavoro determinato sulla base dei tabellari ministeriali e il suo valore a base d'asta è pari al 28,7% di quest'ultimo, come meglio dettagliato al par. 5 dell'Allegato 11;
- j = 27: prezzi dei Listini DEI e Prezziari Regionali".

Come evidente, nell'elenco sono presenti solo le voci j = 1-27, così come nell'Art. 17.3 che riporta il dettaglio dei criteri di valutazione. Si chiede, a tal proposito, di confermare che la dicitura "j = 1-36" sia un refuso.



4) Nell'Art. 17.3 del Capitolato d'Oneri si dettaglia la ripartizione dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta economica, facendo riferimento, come indicato nell'Articolo 16 dello stesso documento, ai ribassi percentuali "relativi ai prezzi a agli elenchi di prezzi unitari posti a base d'asta di cui all'Allegata 11", vale a dire quelli corrispondenti ai "Codici ribasso" $R_{mq,1}$, $R_{mq,2}$, ecc.

A tal proposito si segnala che nell'Allegato 11 – Prezzi sono assenti le voci relative ai seguenti "Codici ribasso":

- $R_{mq,12}$
- R_{pp}

Si chiede, pertanto, di indicare i valori di riferimento integrando le informazioni fornite dagli Atti di gara.

Risposta

1. Occorre indicare nome, cognome, codice fiscale e qualifica del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l'offerta per il concorrente.
2. Per ciascun prodotto per le pulizie di superfici dure (indicato nell'allegato A del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012) occorre produrre idonea documentazione (per es. copia conforme della certificazione Ecolabel) che dimostri l'ottenimento dell'etichetta Ecolabel Europeo Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 o altra etichetta equivalente.
3. Si veda errata corrige n. 8.
4. Si veda errata corrige n. 12 (punti 3 e 4) pubblicato contestualmente ai presenti chiarimenti sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

46) Domanda

Nei documenti di gara è presente l'Allegato 2 - modello di verbale di sopralluogo. Si richiede se siano previsti sopralluoghi prima della presentazione delle offerte.

Risposta

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista l'effettuazione del sopralluogo. Il sopralluogo è richiesto nella fase di affidamento dei singoli Appalti Specifici come descritto nei paragrafi 5.1.4 e 5.2.1. del Capitolato Tecnico.

47) Domanda

1. In relazione al punto 3.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che un concorrente/singolo soggetto economico può partecipare ai Lotti "Grandi Immobili" in forma singola o in raggruppamento e contemporaneamente come:
 - consorziata designata esecutrice di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) oppure lett. c) che partecipa ai Lotti "Piccoli Immobili"
 - subappaltatore per uno o più concorrenti che partecipa ai Lotti "Piccoli Immobili".
2. In relazione al punto 3.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che un concorrente/singolo soggetto economico può partecipare ai Lotti "Piccoli Immobili" in forma singola o in raggruppamento e contemporaneamente come:
 - consorziata designata esecutrice di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) oppure lett. c) che partecipa ai Lotti "Grandi Immobili"
 - subappaltatore per uno o più concorrenti che partecipa ai Lotti "Grandi Immobili".
3. In relazione al punto 9 Capitolato d'Oneri e ai CHIARIMENTI (domanda/risposta n. 2.4) si chiede conferma della possibilità per un soggetto economico concorrente (singolo, mandataria e/o mandante) di partecipare a determinati lotti (esempio: dal lotto 1 al lotto 10) "Piccoli Immobili" e di poter essere inserito nella terna subappaltatori dal lotto



11 al lotto 26 "Piccoli Immobili" ovvero di poter essere inserito nella terna subappaltatori in tutti i lotti "Piccoli Immobili" in cui non partecipa direttamente come impresa singola, mandataria e/o mandante.

4. In relazione al punto 9 Capitolato d'Oneri e ai CHIARIMENTI (domanda/risposta n. 2.4) si chiede conferma della possibilità per un soggetto economico concorrente (singolo, mandataria e/o mandante) di partecipare ad un numero inferiore a 5 lotti "Grandi Immobili" e di poter essere inserito nella terna subappaltatori nei lotti "Grandi Immobili" a cui non partecipa.

Risposta

Premesso che, come indicato al par. 7.3 del Capitolato d'Oneri, i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei non possono mutare la loro composizione in caso di partecipazione a più lotti e che, come previsto nella delibera ANAC n. 208 del 1 marzo 2017, è vietato il subappalto tra un consorzio stabile ed un proprio consorziato e tra un consorziato esecutore ed altro consorziato, in merito alle casistiche prospettate nella domanda si rappresenta quanto segue.

1. Un'impresa:
 - può partecipare ai lotti Grandi Immobili in forma singola o in raggruppamento e ai lotti Piccoli Immobili come consorziata esecutrice di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) oppure lett. c);
 - può partecipare ai lotti Grandi Immobili in forma singola o in raggruppamento e come subappaltatore per uno o più concorrenti ai Lotti Piccoli Immobili.
2. Un'impresa:
 - può partecipare ai lotti Piccoli Immobili in forma singola o in raggruppamento e ai lotti Grandi Immobili come consorziata esecutrice di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) oppure lett. c);
 - può partecipare ai lotti Piccoli Immobili in forma singola o in raggruppamento e come subappaltatore per uno o più concorrenti ai Lotti Grandi Immobili.
3. Si conferma. È consentito subappaltare a un operatore economico che partecipi in proprio alla gara ma per lotti diversi da quello/quelli per cui viene indicato come subappaltatore.
4. Si conferma.

48) Domanda

Il punto n. 7.1 lett. b) del disciplinare di gara richiede ai concorrenti il possesso del seguente requisito di idoneità professionale: "per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi". Nell'ipotesi di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 48 (n.d.r. 45) lett. e) del D.lgs. 50/2016, si chiede di chiarire se il requisito sopra citato possa essere interamente soddisfatto dalla società capogruppo/mandataria, e dunque che lo stesso sia del tutto carente in capo alle altre imprese del RTI o Consorzio.

Risposta

Si precisa che il requisito di cui al punto 7.1 lett b) non deve essere necessariamente posseduto dal RTI/consorzio concorrente in quanto il RTI/consorzio concorrente può essere costituito esclusivamente da imprese di pulizia (imprese in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a). Qualora al RTI/consorzio concorrente partecipino anche imprese diverse da quelle di pulizia che svolgeranno i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia (servizi gestionali di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico), allora queste ultime devono essere in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. b) del Capitolato d'Oneri.



Fermo quanto precede, è legittima la partecipazione di un RTI nel quale la mandataria, oltre ad essere in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) del Capitolato d'Oneri, sia in possesso anche del requisito di cui al punto 7.1 lett. b), mentre le altre imprese del RTI o Consorzio siano carenti di quest'ultimo.

Si vedano anche le risposte alle domande n. 69, n. 80 e n. 87.

49) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'oneri paragrafo 15.1 "Documentazione a comprova dell'Offerta Tecnica":

- "i documenti a comprova dei criteri tecnici con riferimento ai criteri di valutazione per i quali la stessa comprova è prescritta, come meglio precisato ai successivi paragrafi 17.1 e 22; tale documentazione dovrà essere: i) immessa a Sistema nella apposita sezione "Documenti a comprova"

e più nel dettaglio rispetto a quanto riportato al:

- paragrafo 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Tabella 11 sub-criterio 5.1 Certificazione Ecolabel dei prodotti utilizzati – "Impegno a impiegare esclusivamente prodotti conformi a tutti i criteri della certificazione Ecolabel europeo o altra etichetta ambientale di tipo I equivalente relativa a tutti i prodotti detergenti offerti per le pulizie di superfici dure (e indicati nell'allegato A del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012)";
- paragrafo 22 Aggiudicazione dell'accordo quadro e stipula – Comprova dei criteri tabellari relativamente al criterio n. 5.1 "documentazione attestante il possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure o altra etichetta ambientale ISO di tipo I (norma ISO 14024)equivalente"

si chiede di confermare che:

- all'interno dell'offerta tecnica si debba solo sottoscrivere l'impegno a impiegare esclusivamente prodotti conformi a tutti i criteri della certificazione Ecolabel europeo o altra etichetta ambientale (paragrafo 17 - sub-criterio 5.1);
- le copie conformi delle Certificazioni Ecolabel debbano essere inserite nella sezione denominata "Documenti a comprova" congiuntamente all'Elenco Completo dei prodotti come riportato nel paragrafo 15.1 del Capitolato d'oneri primo punto.

Risposta

Si conferma che:

- all'interno della Relazione Tecnica (si veda il punto 21 dello schema di risposta) si deve solo rilasciare l'impegno a utilizzare esclusivamente prodotti conformi a tutti i criteri della certificazione Ecolabel europeo o altra etichetta ambientale di tipo I equivalente relativa a tutti i prodotti detergenti utilizzati per le pulizie di superfici dure (e indicati nell'allegato A del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012);
- la documentazione indicata al par. 15.1 del Capitolato d'Oneri ("Elenco dei prodotti" corredato dalle informazioni e dalla documentazione a comprova richiesta all'interno dei CAM "Servizio di pulizia") deve essere inserita a Sistema nell'apposita sezione dell'Offerta Tecnica denominata "Documenti a comprova".

50) Domanda

1. In riferimento all'art. 26 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, in caso di Amministrazione con più immobili/compendi immobiliari, è facoltà della stessa affidare:

- un Appalto specifico per ciascun immobile/compendio immobiliare;



- un Appalto specifico per ciascun gruppo di immobili/compensi immobiliari;
 - un unico Appalto specifico per tutti gli immobili/compensi immobiliari.
2. In riferimento all'art. 26.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede di specificare le modalità di riparametrazione del punteggio tecnico nel caso in cui il fabbisogno dell'Amministrazione sia rappresentato:
- esclusivamente dal servizio Pulizia;
 - dai servizi Pulizia, Sistema Informativo e Anagrafica Architettonica.

Risposta

1. Si conferma, purché gli immobili/compensi immobiliari appartengano alla medesima classe dimensionale (Piccoli Immobili oppure Grandi Immobili).
2. La modalità di riparametrazione del punteggio tecnico nel caso in cui il fabbisogno dell'Amministrazione sia rappresentato esclusivamente dal servizio Pulizia è descritta nella prima riga della Tabella 20 – caso 3 del par. 26.1.1 del Capitolato d'Oneri (valore percentuale del servizio di pulizia = 100%; valore percentuale del servizio di disinfestazione = 0%). La modalità di riparametrazione del punteggio tecnico nel caso in cui il fabbisogno dell'Amministrazione sia rappresentato dai servizi di Pulizia, Sistema Informativo e Anagrafica Architettonica è descritta nella prima riga della Tabella 18 – caso 1 del par. 26.1.1 del Capitolato d'Oneri (valore percentuale del servizio di pulizia = 100%; valore percentuale del servizio di disinfestazione = 0%).

51) Domanda

Chiediamo se, in caso di autorizzazione al subappalto, è possibile, per il subappaltatore avvalersi dell'istituto del distacco quale distaccatario.

Risposta

Il distacco temporaneo di manodopera è consentito a condizione che sia genuino e sia posto in essere nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalla vigente legislazione giuslavoristica e previdenziale europea e italiana e dalla prassi che si è venuta a formare sul tema mediante circolari, risoluzioni ed interPELLI delle autorità amministrative competenti. Resta fermo in capo all'operatore economico (ivi incluso il subappaltatore) il rispetto degli standard sociali ed economici previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalla legislazione giuslavoristica europea ed italiana e dalla contrattazione collettiva.

52) Domanda

Quesito 1: Relativamente al file "schema di Anomalia dell'offerta" si segnala che nel calcolo del "Prezzo di aggiudicazione (€/mq/mese)" dell'anagrafica architettonica si fa riferimento alla cella dello sconto offerto per il sistema informativo.

Quesito 2: Nell'Allegato 11 Prezzi, per il servizio di disinfestazione da zanzare, pappataci e simulidi sono indicati due prezzi distinti per gli interventi antilarvali e la disinfestazione adulticida, pari rispettivamente a 0,835 e 0,171 €/mq superficie da trattare/mese. Nel file "Schema di Anomalia dell'offerta", invece, viene riportato un unico prezzo a base d'asta che ricomprende entrambe le voci, pari a 0,835. Si conferma che i prezzi corretti sono quelli riportati nell'allegato 11?

Quesito 3: Nell'Art. 15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'OFFERTA TECNICA del Capitolato d'Oneri, per quanto riguarda i prodotti viene richiesto l'elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012 (recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizie e per la fornitura di prodotti per l'igiene") del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, in formato .pdf denominato "Elenco dei prodotti", corredato dalle informazioni e dalla documentazione a comprova richiesta all'interno dei CAM



“Servizio di pulizia”, adottato con DM 24 maggio 2012 (ad es: eventuale possesso dell’Ecolabel europeo/ Allegato A del CAM/ Allegato B del CAM, come prescritto ai par. 6.1.9 e 6.2.10 dei suddetti CAM); per attestare il possesso del marchio ecolabel è necessario produrre le schede tecniche dei prodotti offerti dalle quali si evinca il possesso del marchio ecolabel o equivalente (etichetta di tipo I) oppure è necessario produrre un’autodichiarazione riportante l’elenco dei prodotti con etichettatura di tipo I? il tutto in aggiunta all’allegato A e B per i prodotti che non hanno etichetta ambientale di tipo I come prescritto dai CAM.

Risposta

Quesito 1: si veda l’Allegato 14 “Schema di Anomalia_NEW” di cui all’errata corrige n. 3 pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 2: si veda l’Allegato 14 “Schema di Anomalia_NEW” di cui all’errata corrige n. 3 pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 3: per i prodotti in possesso dell’Ecolabel Europeo si veda la risposta al quesito n. 2 della domanda n. 45. Si ricorda che il criterio 5.1 della tabella 11, par. 17.1 del Capitolato d’Oneri è riferito esclusivamente ai detersivi per superfici dure.

53) Domanda

Quesito 1:

Relativamente ai documenti a comprova per il requisito 5.1 è corretta la nostra interpretazione secondo la quale è necessario produrre l’elenco dei prodotti detersivi che si vogliono impiegare e per ognuno riportare le schede tecniche dalle quali si evinca il possesso del marchio ecolabel o equivalente? In caso contrario quali sono i documenti a comprova richiesti?

Quesito 2:

nel chiarimento 17 si conferma quanto indicato nel quesito. Si conferma quindi che se un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b e c partecipa, ad esempio, ai 5 lotti grandi, indicando le società A, B e C, sono ammesse anche le seguenti forme di partecipazione:

- Caso 1: Società A può partecipare anche in forma singola ad uno o più lotti piccoli
- Caso 2: Società B e C possono partecipare in RTI ad uno o più lotti piccoli
- Caso 3: Società A, B e C possono partecipare in RTI ad uno o più lotti piccoli (tale caso esclude gli altri 2 precedenti, ossia nel caso in cui le tre società concorrano in RTI su alcuni lotti non possono partecipare singolarmente, come caso 1, o in altri RTI su altri lotti, come caso 2)

Si confermano tali modalità di partecipazione?

Quesito 3

Alla luce delle risposte ai quesiti 2 punto 4 e quesito 6 si conferma che si possono indicare come subappaltatori aziende che partecipano in forma singola ad altri lotti e, quindi, risulta possibile che un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b e c partecipi ai lotti grandi indicando le Società A, B e C come esecutrici del servizio e le Società D, F e G come subappaltatrici, ed al contempo le Società D, F e G partecipino a 10 lotti piccoli indicando come subappaltatrici le Società A, B e C suddette?

Quesito 4

Alla luce delle risposte ai quesiti 2 punto 4, quesito 6 e quesito 17 si conferma che:

1. un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b e c, avente come consorziate le Aziende A, B, C, D, E, F, G, H, I può partecipare ai lotti grandi indicando come esecutrici le Società A, B, C, G, H, I – e come subappaltatori le Aziende



D, E e F

2. le aziende A, B, C possono concorrere in RTI a 10 lotti piccoli (ad esempio dal lotto 1 al lotto 10) indicando come subappaltatrici le Aziende D, E, F
3. le aziende D, E, F possono concorrere in RTI ad altri 10 lotti piccoli (che non siano gli stessi lotti del caso precedente e, quindi, ad esempio dal lotto 11 al lotto 20) indicando come subappaltatrici le Aziende A, B e C suddette
4. l'azienda G partecipa in forma singola a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 21, 22 e 23) indicando come subappaltatrici A, B, e C
5. Le Aziende H e I partecipano in RTI a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 24, 25 e 26) indicando come subappaltatrici A, B, e C.

si confermano tali possibilità?

Quesito 5

Nello schema di Anomalia dell'offerta, per il servizio di disinfestazione,

DB-5	Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi	Interventi antilarvali
DB-6		Disinfestazione adulticida

è riportato un prezzo unico pari a 0,835. Nell'allegato prezzi, invece, per le due voci suddette sono riportati due prezzi distinti ossia

DB-5	Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi	Interventi antilarvali	0,835
DB-6		Disinfestazione adulticida	0,171

Quale è il prezzo corretto?

Quesito 6

Nello schema di Anomalia dell'offerta vi è un errore nella formula per il calcolo dello sconto della voce Anagrafica. Il prezzo offerto prende lo sconto del sistema informativo e non del servizio anagrafica.

Quesito 7

Nello Schema di Anomalia dell'offerta, nel foglio riepilogo costi ed utile, vi è la voce "Costi per servizi gestionali", cosa si intende per tale voce?

Risposta

Quesito 1: si veda la risposta al quesito 2 della domanda 45.

Quesito 2: si conferma, fermo restando che, ove la società A e il RTI B+C partecipino ai medesimi lotti, la stazione appaltante verificherà il rispetto del principio di segretezza dell'offerta e della non unicità di centro decisionale.

Quesito 3: Si conferma che aziende che partecipano in forma singola possono essere indicate come subappaltatrici sui lotti in cui non partecipano; resta tuttavia fermo che, in conformità alla delibera ANAC n. 208 del 1 marzo 2017, è vietato il subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato e tra un consorziato esecutore ed altro consorziato.

Quesito 4

1. In conformità alla delibera ANAC n. 208 del 1 marzo 2017, che ritiene inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato e tra un consorziato esecutore ed altro consorziato, il subappalto alle aziende D, E e F non è ammissibile.
2. Si conferma che le aziende A, B, C possono concorrere in RTI a 10 lotti piccoli (ad esempio dal lotto 1 al lotto 10) indicando come subappaltatrici le Aziende D, E, F;
3. Si conferma che le aziende D, E, F possono concorrere in RTI ad altri 10 lotti piccoli (che non siano gli stessi lotti del caso precedente e, quindi, ad esempio dal lotto 11 al lotto 20) indicando come subappaltatrici le Aziende A, B e C



suddette.

4. Si conferma che l'azienda G può partecipare in forma singola a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 21, 22 e 23) indicando come subappaltatrici A, B, e C.
5. Si conferma che Le Aziende H e I possono partecipare in RTI a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 24, 25 e 26) indicando come subappaltatrici A, B, e C.

Quesito 5

Si veda l'Allegato 14 "Schema di Anomalia_NEW" di cui all'errata corrige n. 3 pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 6

Si veda l'Allegato 14 "Schema di Anomalia_NEW" di cui all'errata corrige n. 3 pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 7

La voce si riferisce ai costi sostenuti per i servizi di cui al par. 6 "Servizi gestionali" del Capitolato Tecnico. Si precisa che nell'Allegato 14 "Schema di Anomalia_NEW", le voci di costo elencate nel foglio "riepilogo costi ed utile" sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

54) Domanda

1. Con riferimento alle Attività di cui all'Appendice 4 la cui unità di misura contempla i "punti" da pulire, si chiede l'indicazione di una stima puntuale degli stessi o, in alternativa, di un coefficiente da poter utilizzare ai fini del dimensionamento dei citati punti per ciascun Codice Attività / Componente collegato a tale unità di misura.
2. All'interno dell'art. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Capitolato d'Oneri si richiede nella Tabella n. 11 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica al criterio 3 - Metodologie tecnico operative per l'esecuzione del servizio di Pulizia la "Descrizione delle modalità di espletamento del servizio di pulizia attraverso una trattazione organica che evidenzia tra l'altro "le procedure e gli strumenti impiegati per migliorare la qualità percepita e la soddisfazione degli utenti".
Si chiede di precisare cosa si intende per "procedure e strumenti impiegati per migliorare la qualità percepita e la soddisfazione degli utenti".
3. Con riferimento alla Disinfestazione si chiede conferma che le "attività a Richiesta programmabili", sono solo alcune di quelle per cui è possibile incrementare le frequenze minime delle attività di base, così come riportate nella tabella del § 3.2.1 dell'Appendice 4.
4. Con riferimento al Servizio di Reperibilità (di cui al punto 6.3 del Capitolato Tecnico) si chiede di confermare che tale Servizio:
 - si riferisce nello specifico alle Attività a Richiesta non programmabili, quest'ultime sia "non indifferibili" che "indifferibili";
 - è attivato "automaticamente" e "sempre" con il Servizio di Pulizia,
 - deve essere "sempre" integrato con il Sistema Informativo, essendo tale ultima interpretazione coerente anche con quanto riportato a pag. 21 del Capitolato Tecnico nella frase "...laddove attivato dall'Amministrazione"..;
5. Si chiede di confermare che:
 - le Attività a Richiesta non programmabili di cui all'Appendice 4, fanno riferimento alle Attività a Richiesta non programmabili "non indifferibili",



- le Attività a Richiesta non programmabili "indifferibili", sottendono a specifici protocolli di intervento e che fanno riferimento a situazioni contingenti non prevedibili, quali Allagamenti, Assenze non programmate, Disinfestazione per eventi non prevedibili.

6. Con riferimento al servizio di Pulizia si chiede conferma che la principale caratteristica di differenziazione delle Attività a Richiesta "non programmabili e non "indifferibili" e "Attività a Richiesta programmabili" è legata alla mancanza di formalizzazione per le prime nel PDA e POA, in quanto attivate tramite Ordine di Intervento.

Risposta

1. Il numero di punti relativi ai codici attività previsti nell'Allegato 4 può essere stimato sulla base dei seguenti parametri: numero di dipendenti delle Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, norme riguardanti i requisiti igienico-sanitari degli immobili, normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, altre norme tecniche relative alla distribuzione degli spazi all'interno degli immobili adibiti ad uso ufficio.
2. Si tratta di metodi, procedimenti, mezzi e attrezzature adottati dal concorrente per ottimizzare l'indicatore di Qualità Percepita di cui al par. 10.1.2 del Capitolato Tecnico.
3. Non si conferma. La frequenza della Attività di Base di cui al par. 3.1 dell'Appendice 4 può essere incrementata solo attraverso le corrispondenti Attività a Richiesta Programmabili di cui al par. 3.2.1 dell'Appendice 4.
4. Si conferma che il servizio di reperibilità:
 - si riferisce alle Attività a Richiesta non Programmabili di cui ai par. 7.1.2.1 e 7.1.2.2 del Capitolato Tecnico;
 - è attivato automaticamente e sempre con il Servizio di Pulizia;Si chiarisce che il servizio di reperibilità deve essere integrato con il Sistema Informativo solo qualora il servizio (sistema informativo) sia stato attivato dall'Amministrazione.
5. Si precisa che il concetto di "differibilità/indifferibilità" dell'attività non è legato alla natura dell'attività stessa ma piuttosto alla necessità di intervenire tempestivamente al fine di scongiurare eventi che possano mettere a rischio l'incolumità degli utenti e la funzionalità dell'immobile; le Attività a Richiesta non programmabili di cui all'Appendice 4 possono quindi essere "indifferibili/differibili" a seconda della urgenza/procrastinabilità delle stesse.
6. Si chiarisce che tutte le Attività a Richiesta non Programmabili (sia differibili che indifferibili) si differenziano dalle Attività di Base e a Richiesta Programmabili per la mancanza di formalizzazione nel PDA e POA.

55) Domanda

Quesito 4: Relativamente al chiarimento 17 si conferma che se un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c partecipa, ad esempio, ai 5 lotti grandi, indicando le società x, y e z, sono ammesse anche le seguenti forme di partecipazione:

Caso 1: Società x può partecipare anche in forma singola ad uno o più lotti piccoli

Caso 2: Società y e z possono partecipare in RTI ad uno o più lotti piccoli

Caso 3: Società x, y e z possono partecipare in RTI ad uno o più lotti piccoli. Il caso 3 esclude gli altri 2 precedenti, ossia nel caso in cui le tre società concorrano in RTI su alcuni lotti non possono partecipare singolarmente, come caso 1, o in altri RTI su altri lotti, come caso 2. È corretta la nostra interpretazione del chiarimento 17 suddetto?

Quesito 5: Alla luce delle risposte ai quesiti 2.4 e 6 risulta possibile che un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c partecipi ai lotti grandi indicando le Società x, y e z come esecutrici del servizio e le Società 1, 2 e 3 come subappaltatrici, ed al contempo le Società 1, 2 e 3 partecipino a 10 lotti piccoli indicando come subappaltatrici le Società x, y e z suddette?



Quesito 6: Alla luce delle risposte ai quesiti 2.4, 6 e 17, ipotizzando un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c, avente come consorziate le Aziende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, risultano possibili le seguenti partecipazioni:

- Il Consorzio può partecipare ai lotti grandi indicando come esecutrici le Società 1, 2, 3, 7, 8, 9 – e come subappaltatori le Aziende 4, 5 e 6
- le aziende 1, 2, 3 possono concorrere in RTI a 10 lotti piccoli (ad esempio dal lotto 1 al lotto 10) indicando come subappaltatrici le Aziende 4, 5, 6
- le aziende 4, 5, 6 possono concorrere in RTI ad altri 10 lotti piccoli (che non siano gli stessi lotti del caso precedente e, quindi, ad esempio dal lotto 11 al lotto 20) indicando come subappaltatrici le Aziende 1, 2 e 3 suddette
- l'azienda 7 partecipa in forma singola a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 21, 22 e 23) indicando come subappaltatrici 1, 2, e 3
- Le Aziende 8 e 9 partecipano in RTI a 3 lotti diversi dai precedenti (ad esempio il 24, 25 e 26) indicando come subappaltatrici 1, 2, e 3.

si conferma la nostra interpretazione?

Risposta

Per tutti i quesiti si veda la risposta alla domanda n. 53

56) Domanda

1. Si chiede conferma che per ottenere 2,5 punti per la valutazione del criterio 1 sub-criterio 1.4 "Responsabilità sociale" è sufficiente possedere la certificazione SA 8000;
2. Con riferimento al cap 26 Capitolato d'Oneri "APPALTI SPECIFICI" si prescrive che: "Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro (di seguito definiti "Fornitori"), individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, sino all'esaurimento del valore dell'Accordo Quadro aggiudicato al singolo Fornitore (si veda par. 22)." Si chiede di chiarire se l'ente che aderisce alla convenzione possa scegliere a quale azienda affidare il servizio scegliendo tra quelle che si sono aggiudicate l'accordo quadro, se si con quali criteri. Ad esempio se l'azienda prima classificata ha preso il massimo del punteggio nella parte tecnica ed ha fatto dei prezzi mediamente più alti del secondo classificato, che ha ottenuto un punteggio tecnico inferiore ma ha fatto uno sconto molto elevato, sarà l'amministrazione che si convenziona a scegliere l'azienda più "conveniente", che in questo caso è la seconda classificata, oppure si procederà a saturare il plafond a disposizione del primo classificato per poi passare alle successive aziende?;
3. Con riferimento al precedente quesito, è corretta l'interpretazione che, all'interno dell'accordo quadro che verrà stipulato delle aziende aggiudicatrici, per lo stesso servizio saranno previsti tanti canoni quante saranno le aziende aggiudicatrici? Ad esempio, con tre aggiudicatrici, per la spazzatura degli uffici il prezzo a cui un ente potrà aderire sarà di 0.241 per la prima classificata, di 0.264 per la seconda e 0.182 per la terza. Quindi a parità di servizio avrò tre prezzi differenti?;
4. Vista l'approvazione del nuovo D.Lgs. 32/2019 "sblocca cantieri" pubblicato su G.U. 92 del 18/04/2019 si chiede di chiarire se il suddetto sarà da applicarsi a questa procedura e in particolare se occorre indicare la terna dei subappaltatori così come richiesto da documentazione di gara;



5. Chiediamo conferma che agli importi relativi alle garanzie provvisorie, così come indicati all'art. 10 del capitolato d'oneri possano essere applicate le ulteriori riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del codice.

Esempio: qualora un concorrente che sia in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e 14001 intenzionato a partecipare al lotto 1 debba produrre una garanzia provvisoria calcolata come segue:

BASE ASTA	12.800.000,00
FIDEJUSSIONE BASE 1%	128.000,00
50% PER ISO 9001	64.000,00
20% 14001 sul 50%	12.800,00
tot. Fidejussione	51.200,00

Risposta

- 1) Si conferma. Si veda errata corrige n. 6.
- 2) Come descritto al par. 26 del Capitolato d'Oneri, *“La procedura di individuazione dell'affidatario dell'Appalto Specifico si articola nelle seguenti fasi:*
 1. *l'Amministrazione inserisce il proprio fabbisogno nel Configuratore e, laddove applicabile la clausola sociale di cui al precedente paragrafo 24, rende disponibili i dati relativi alla clausola sociale secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico;*
 2. *il Configuratore elabora l'elenco dei Fornitori in ordine decrescente in funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al fabbisogno espresso dall'Amministrazione;*
 3. *l'Amministrazione affida l'Appalto Specifico al primo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore, previa ricezione del progetto di assorbimento trasmesso dal Fornitore stesso nei termini e secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico. Qualora il primo dell'elenco abbia esaurito il valore dell'Accordo Quadro aggiudicato, ovvero in caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento, l'Amministrazione affida l'Appalto Specifico al secondo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore; qualora anche il secondo abbia esaurito il valore dell'Accordo quadro aggiudicato, ovvero in caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento, l'Amministrazione affida l'Appalto Specifico al terzo Fornitore dell'elenco e sempre previa presentazione del progetto di assorbimento.”*
- 3) Si chiarisce preliminarmente che verrà stipulato un Accordo Quadro con ciascun aggiudicatario (secondo il fac-simile di cui all'Allegato 2). Costituisce parte integrante e sostanziale di ciascun Accordo Quadro, tra gli altri, l'Allegato D (Corrispettivi e tariffe), nel quale saranno indicati i prezzi dei servizi (al netto del ribasso offerto da ciascun aggiudicatario). Pertanto, nel caso di tre aggiudicatari saranno sottoscritti tre Accordi Quadro, corredati, ciascuno, del rispettivo Allegato D “Corrispettivi e tariffe”. L'Amministrazione individuerà l'Affidatario dell'Appalto Specifico mediante la procedura descritta al precedente punto 2; il prezzo dei servizi sarà quello indicato nell'Accordo Quadro (Allegato D) sottoscritto dall'Affidatario selezionato.
- 4) Le disposizioni introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. 32/2019 “sblocca cantieri”, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del medesimo decreto, non si applicano alla presente procedura pertanto occorre indicare la terna dei subappaltatori.
- 5) Si conferma che l'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso. Per il calcolo dell'importo della garanzia provvisoria si veda l' Allegato 9 “Tabelle con le riduzioni delle



garanzie provvisorie". Si conferma la correttezza del calcolo dell'importo della garanzia nell'esempio proposto.

57) Domanda

Quesito 1

In aderenza al Parere Anac AG 7/2017/AP, si chiede conferma che un consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett c) NON PUO' indicare nella terna dei subappaltatori i consorziati non indicati quali esecutori.

Quesito 2

Si chiede conferma che nella gara de qua trovano applicazione le modifiche apportate dallo "Sbocca Cantieri" relativamente alla Terna dei subappaltatori ed al subappalto.

Quesito 3

In riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. b del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che una società che riporta nel proprio oggetto sociale attività, quali a titolo esemplificativo:• i servizi amministrativi, tecnici e commerciali a favore sia di società aderenti alla società consortile sia di società esterne; i servizi di coordinamento e organizzazione a favore dei soci consorziati;• il censimento e la gestione degli immobili e, in genere, del patrimonio immobiliare, ivi compresi i sistemi viari e più in generale i sistemi a rete di tutte le infrastrutture pubbliche e private presenti sul territorio; la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle reti viarie, ai patrimoni di cui sopra e, più in generale, al territorio;• la gestione integrata anche in global-service di immobili e di complessi immobiliari e delle attività in essi esercitate;• la gestione integrata anche in global-service di servizi, attività manutentive e produttive per conto terzi; soddisfa il requisito sopra indicato

Quesito 4

Si chiede di confermare che qualora ricorrano le condizioni per l'aggiudicazione di un singolo lotto a più fornitori (cfr. tabelle 14 e 15 pag. 61 del Capitolato d'Oneri) l'importo della cauzione definitiva dovrà essere calcolato con riferimento al valore assegnato a ciascun fornitore e non sull'importo complessivo del lotto. A titolo esemplificativo, qualora il lotto 27 venisse aggiudicato a 2 fornitori: Fornitore A per la quota del 70% Fornitore B per la quota del 30% le rispettive cauzioni definitive dovranno essere calcolate rispettivamente sul 70% del valore del lotto per quanto riguarda il fornitore A e sul 30% del valore del lotto per quanto riguarda il fornitore B

Quesito 5

Al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri si legge: "L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del codice, non comporterà l'escussione della cauzione", al riguardo si chiede conferma che con il termine "aggiudicazione" si intende la formale comunicazione di aggiudicazione provvisoria ovvero definitiva e non la mera graduatoria di gara.

Quesito 6

Qualora venisse aggiudicata la convenzione CONSIP FM4 nonché il presente AQ, a quale dei due strumenti deve fare ricorso la singola amministrazione per l'approvvigionamento dei servizi? Esiste una "sorta" di prelazione di FM4 sull'AQ?

Risposta

Quesito n. 1: si conferma

Quesito 2: non si conferma. Il D.Lgs. 32/2019 "sblocca cantieri" non si applica alla presente procedura.

Quesito 3: si conferma che una società che riporti nel proprio oggetto sociale quanto specificato nella presente domanda è in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. b).

Quesito n. 4: Si conferma che la cauzione definitiva a favore di Consip dovrà essere calcolata sul valore dell'Accordo



Quadro aggiudicato a ciascun fornitore e che l'esempio riportato nel quesito è corretto. Restano ferme le modalità di calcolo delle garanzie definitive a favore delle PA indicate nel par. 22.2 del Capitolato d'Oneri, pag. 65.

Quesito 5: si conferma che per "aggiudicazione" si intende la formale comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 di aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante.

Quesito 6: nel caso prospettato l'Amministrazione avrà facoltà di aderire all'iniziativa che meglio risponde alle sue specifiche esigenze. Le due iniziative, FM4 e il presente Accordo Quadro, presentano infatti caratteristiche molto differenti; in particolare, la convenzione FM4 riguarda una pluralità di servizi, sia di pulizia che di manutenzione, e le Amministrazioni che intendano utilizzare tale convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un quantitativo minimo di servizi, inclusi quelli di manutenzione. Il presente Accordo Quadro riguarda, invece, i soli servizi di pulizia e disinfestazione e le Amministrazioni che intendano utilizzarlo hanno l'obbligo di acquistare un unico servizio, quello di pulizia. Pertanto non esiste alcun diritto di prelazione tra le due iniziative.

58) Domanda

Si chiede conferma che in fase di esecuzione dell'AQ, un consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c) può richiedere l'ampliamento della compagine consortile ai sensi e per gli effetti del Parere Anac AG 49/2013.

Risposta

È consentito alle condizioni e nei limiti di cui al comma 7 bis dell'art. 48 del d.lgs. 50/16.

59) Domanda

L'art. 7.2.3 del Capitolato Tecnico "Sistema di rilevazione passaggi" richiede che attraverso tale sistema "sia possibile rilevare in tempo reale l'effettuazione dei passaggi da parte del personale operativo nei locali e nelle aree oggetto del servizio - anche in caso di doppio/triplo passaggio - in modo tale che il Supervisore possa verificare in ogni momento il rispetto del POA in termini di frequenze giornaliere e fasce orarie concordate".

Per far sì che il supervisore possa effettivamente verificare in ogni momento il rispetto del POA, è dunque necessario che tale Sistema sia interfacciato con il Sistema Informativo (che prevede, tra le altre funzionalità, anche la gestione/aggiornamento del POA), come correttamente previsto sempre dall'art. 7.2.3 del CT. Tuttavia, l'attivazione del Sistema Informativo è un servizio opzionale.

È dunque corretta l'interpretazione per cui il Sistema di rilevazione passaggi sia da predisporre solamente in caso di attivazione del Sistema Informativo? In caso di risposta negativa, è comunque necessario mettere a disposizione del Supervisore delle informazioni in tempo reale? Quali?

Si chiede di correggere il prezzo unitario relativo al codice PB6-4 evidentemente errato, infatti la stessa prestazione e con cadenza giornaliera vale meno di quella fatta con cadenza settimanale.

PB5-6 ARREDI	Spolveratura e rimozione macchie e impronte di sedie con panno umido	punto	S	€ 0,781
PB6-4 ARREDI	Spolveratura e rimozione macchie e impronte di sedie con panno umido	punto	G	€ 0,633
PB11-4 ARREDI	Spolveratura e rimozione macchie e impronte di sedie con panno umido	punto	S/2	€ 1,562



Si chiede di correggere il prezzo unitario relativo al codice PB8-3 evidentemente errato, infatti la stessa prestazione con cadenza giornaliera vale la metà di quelle con la stessa cadenza.

PB2-3 Cestini	Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto portarifiuti	punto	G	€ 3,800
PB-3-3 Cestini	Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto portarifiuti	punto	G	€ 3,800
PB5-3 Cestini	Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto portarifiuti	punto	S	€ 0,781
PB8-3 Cestini	Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto portarifiuti	punto	G	€ 1,900

Risposta

Si precisa che il sistema di rilevazione passaggi deve essere sempre fornito, sia in caso di attivazione del sistema informativo sia in caso di mancata attivazione dello stesso. Per rilevazione in tempo reale si intende la possibilità del Supervisore di essere costantemente aggiornato in merito ai passaggi, anche con strumenti differenti dal sistema informativo di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. Si precisa che il sistema di rilevazione passaggi non deve necessariamente consentire l'aggiornamento in tempo reale del POA, bensì fornire al Supervisore le informazioni per verificarne il rispetto.

Con riferimento al prezzo unitario relativo ai codici PB6-4 e PB8-3 si veda l'errata corrige n. 1 di cui al documento "Errata corrige" pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

60) Domanda

1. A pag. 43 del Capitolato d'oneri, nella tabella n°11, sub-criterio "Struttura Organizzativa", si fa riferimento all'art. 8 comma 1 lett. d) dello Schema di Accordo Quadro. Nel suddetto Accordo, all'art. 8, il comma 1 è costituito dalle sole lettere a) e b). Si chiede, pertanto, di conoscere il riferimento esatto.
2. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo cui, nel caso di utilizzo dell'Allegato 14 in caso di anomalia dell'offerta, nelle righe "Presidio di Pulizia", in corrispondenza della colonna "Prezzo base d'asta", l'operatore economico dovrà specificare anche il costo orario vigente nel territorio ove viene effettuata la prestazione incrementato del 28,7%, così come previsto dagli atti di gara.
3. Se è corretto quanto al superiore punto 2), si chiede se è possibile modificare la formula di calcolo del costo orario offerto, atteso che, per le attività da erogare a ore, coerentemente a quanto esplicitato a pag. 11 dell'Allegato 11 al Capitolato d'Oneri, lo sconto dovrà essere applicato esclusivamente alla maggiorazione del 28,7%.

Risposta

1. Il riferimento esatto è l'art. 8 comma 2 dell'Allegato 2 al Capitolato d'Oneri "schema di Accordo Quadro". Si veda errata corrige n. 7.
2. Si conferma che l'operatore economico dovrà inserire il valore dato dal prodotto tra il costo orario vigente nel territorio ove viene effettuata la prestazione e 1,287 ($c_{mo} \times 1,287$).
1. Si veda l'Allegato 14 "Schema di Anomalia_NEW" di cui all'errata corrige n. 3 pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

61) Domanda

In ipotesi di partecipazione in RTI "orizzontale" per servizi di pulizia e disinfestazione, costituendo da ditte ciascuna comunque in possesso di fasce di classificazione, il requisito relativo al fatturato medio specifico di cui al punto 7.2 lett.a)



può essere assolto dalla sola ditta mandataria, senza “apporto” della ditta mandante e –in caso di risposta affermativa- la quota di partecipazione al costituendo RTI della ditta mandataria è liberamente determinabile tra le parti, con il solo rispetto della misura maggioritaria della stessa ditta mandataria, o deve rapportarsi ad una proporzionalità rispetto al fatturato?

Risposta

Si conferma che il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. a) può essere posseduto dalla sola ditta mandataria e che la quota di partecipazione al costituendo RTI della ditta mandataria è liberamente determinabile tra le parti, con il solo rispetto della misura maggioritaria della stessa ditta mandataria.

62) Domanda

Si richiede se un'azienda che partecipa in RTI ai lotti "Piccoli Immobili" può anche essere indicata come consorziata esecutrice da un Consorzio (rientrante negli operatori di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) nei lotti "Grandi Immobili".

Risposta

Si conferma

63) Domanda

1. Ai fini del subappalto si applicano le norme di cui al D.L. 32/2019? E' necessario indicare la terna di subappaltatori? E' possibile subappaltare fino al 50% dell'importo contrattuale?
2. Laddove sia necessario indicare la terna di subappaltatori, è possibile indicare una ditta che abbia partecipato alla gara per lotti diversi?

Risposta

1. Alla presente procedura di gara non si applicano le norme di cui al D.L. 32/2019; pertanto, vale quanto previsto al par. 9 del Capitolato d'Oneri. Si veda anche la risposta alle domande n. 56 (risposta n. 4) e 57 (risposta n. 2).
2. Si conferma che è possibile indicare, quale subappaltatore, una ditta che partecipa alla gara a lotti differenti rispetto a quelli a cui partecipa il concorrente.

64) Domanda

1. Nella documentazione di gara (vd. *ID 2076 - All_1_Capitolato Tecnico.pdf*) si fa riferimento all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 comma 2 (come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) nel quale sono indicate le tipologie di strutture ricadenti nella P.A. Nella procedura in esame, rispetto a quanto descritto nel succitato articolo, vengono menzionate le strutture che saranno interessate al servizio, ad eccezione di alcune tipologie di cui riportiamo evidenza

“Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici dell'Accordo Quadro da stipularsi ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, suddiviso in 31 lotti, per l'affidamento dei servizi di pulizia e disinfestazione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche e agli Enti e Istituti di Ricerca.

Il requisito di “prevalenza dell'uso ufficio”, che deve verificarsi per ogni singolo immobile (o insieme di immobili di uno stesso “compendio immobiliare”) oggetto dell'Ordine Principale di Fornitura, sussiste qualora la superficie delle



aree destinate ad uso ufficio, a cui, eventualmente, accedono immobili o porzioni di immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto, ma comunque legate da un rapporto di accessorietà/pertinenza alle stesse, sia maggiore del 75% rispetto alla superficie totale.

Relativamente alle Istituzioni Universitarie ed agli Enti ed Istituti di Ricerca non vige alcun requisito di prevalenza d'uso degli immobili.

Si chiarisce che in nessun caso possono essere chiesti né eseguiti i servizi oggetto del presente Capitolato su immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente ospedaliere (sale operatorie, sale di rianimazione, unità di terapia intensiva, stanze di degenza, pronto soccorso, laboratori per analisi cliniche, etc.). Sono altresì esclusi dal presente appalto gli immobili appartenenti ad Istituzioni Scolastiche e Centri di Formazione, le Caserme e i siti museali.

Data la non chiara identificazione degli Enti che saranno oggetto del servizio, si richiede di fornire un maggiore dettaglio di quali siano gli stessi che potenzialmente possono aderire alla presente Convenzione.

Inoltre, visto e considerato che la tipologia delle Caserme viene espressamente esclusa dal servizio oggetto di gara, ci si chiede in quale categoria possano rientrare le attività elencate nell'allegato ID 2076 - App_4_Elenco attivita.pdf, di cui riportiamo stralcio:

Area Omogenea 9 – Corpi di guardia				
Codice attività	Componente	Attività di Base	Frequenza	Unità di misura
PB9-1	Pavimenti	Scopatura a umido	G	€/mq sup. da trattare/mese
PB9-2		Lavaggio	S/2	€/mq sup. da trattare/mese
PB9-3	Arredi	Pulizia della postazione di lavoro (scrivania, sedia, telefono, pc, stampante, poggiatesta, cestino)	S/3	€/p.to/mese
PB9-4	Porte	Spolveratura e rimozione impronte con panno umido	S	€/p.to/mese

Area Omogenea 10 – Camere di sicurezza				
Codice attività	Componente	Attività di Base	Frequenza	Unità di misura
PB10-1	Pavimenti	Scopatura a umido	S	€/mq sup. da trattare/mese
PB10-2		Lavaggio	S	€/mq sup. da trattare/mese



2. In riferimento all'offerta tecnica di cui allo schema Allegato 10, in particolare sul limite di dimensione del carattere pari a 10, si chiede se è possibile usare una dimensione inferiore per le tabelle e grafici, tale da non pregiudicare la leggibilità e rendere il progetto graficamente più piacevole.

Risposta

1. Premesso quanto precisato nella documentazione di gara, per un elenco indicativo delle Amministrazioni Pubbliche si rimanda all' "Elenco dei beni immobili dichiarati dalle Amministrazioni Pubbliche al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016" pubblicato sul sito del MEF.
Con riferimento ai corpi di guardia e alle camere di sicurezza si veda la risposta alla domanda n. 35 (risposta n. 1).
2. Si veda la risposta alle domande n. 35 e 40

65) Domanda

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto si chiede di chiarire se trovano applicazione nella gara in esame le norme di cui al D.L. 32/2019 ed in particolare:

- 1) Se sia obbligatorio indicare la terna di subappaltatori.
- 2) Se si possano subappaltare prestazioni fino al 50% dell'importo contrattuale

Risposta

Per entrambi i quesiti si veda la risposta alla domanda n. 63.

66) Domanda

Lo scrivente è un Consorzio Stabile, che intende concorrere alla gara in oggetto schierando una propria consorziata. Il Consorzio è in possesso del requisito richiesto al punto 7.1 lett. a) del Capitolato d'oneri, mentre la consorziata esecutrice è in possesso del requisito richiesto al punto 7.1 lett. b) del Capitolato d'oneri. Al fine di soddisfare i requisiti richiesti, è corretta la modalità di partecipazione?

Risposta

In conformità a quanto indicato al paragrafo 7.5 del Capitolato d'Oneri, in caso di soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito richiesto al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia e disinfestazione e il requisito richiesto a punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.

Si veda anche la risposta alla domande n. 48 e 87.

67) Domanda

1. Come si evince a pag. 14 del capitolato tecnico, entro e non oltre 5 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, a mezzo e-mail, la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura, comunicando, in caso positivo, una data per il sopralluogo congiunto con il Supervisore da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura salvo diversi accordi tra le parti. Si chiede con la presente quali possono essere le tempistiche massime di effettuazione del sopralluogo.
2. Si chiede inoltre se le eventuali tempistiche massime per l'esecuzione del sopralluogo, restano le medesime sia nel



caso di partecipazione ai lotti “grandi immobili” che nel caso di partecipazione ai lotti “piccoli immobili”.

3. Si chiede se un Fornitore può accettare un ordinativo in presenza di RPF che supera la capienza massima.
4. Si chiedono quali sono le tempistiche e l’iter procedurale previsto, nel caso in cui, in sede di sopralluogo in contraddittorio, vengano rilevate delle differenze (ad esempio di consistenze) rispetto a quanto inserito dall’amministrazione nel Configuratore, in fase di RPF.
5. Con riferimento all’appendice 9, si chiede se nel residuo massimo disponibile vada o meno computato il + 20% previsto al punto 4.2. del capitolato d’oneri.
6. Con riferimento allo schema di offerta tecnica (All. 10), si chiede conferma che la “Presentazione e descrizione offerente” debba essere compresa nelle 30 pagine di risposta, tenendo presente che una compagine con partecipazione allargata verrebbe penalizzata nell’utilizzo degli spazi disponibili.
7. Premettendo che, come si evince a pag. 14 del capitolato tecnico, entro 7 gg lavorativi e consecutivi dalla data di esecuzione del sopralluogo, il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, si chiede con la presente di specificare quali possono essere le varie opportune determinazioni in caso di mancato adempimento all’obbligo di presentazione del progetto di assorbimento da parte di Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore.

Risposta

1. Il sopralluogo deve effettuarsi entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura, salvo diversi accordi tra le parti.
2. Il termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura vale sia per i lotti Piccoli Immobili che per i lotti Grandi Immobili.
3. Come previsto al par. 4.2 del Capitolato d’Oneri *“Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da un’Amministrazione raggiunga il valore stimato massimo stabilito per l’Accordo Quadro oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà l’Accordo Quadro come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura o inviare ulteriori Richieste Preliminari di Fornitura. La regola sopra illustrata opera sul valore dell’Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore”*. Pertanto, quando il valore dell’Accordo Quadro è prossimo all’esaurimento, il Fornitore potrà accettare una eventuale RPF (oppure un eventuale Ordine Aggiuntivo) di valore maggiore all’importo residuo purché, in caso di accettazione della stessa, sia rispettata la seguente condizione:

$$(b+c+d+e+f) \leq a \times (1 + 0,2)$$

dove:

- a: Importo valore dell’Accordo Quadro stipulato con il singolo Fornitore,
- b: Importo Ordini Principali di Fornitura e Ordini Aggiuntivi già emessi,
- c: Importo Richieste Preliminari di Fornitura in quel momento valide a cui sono allegati i Configuratori,
- d: Importo Piano Dettagliato delle Attività consegnati relativi a Richieste Preliminari di Fornitura in quel momento valide,
- e: Importo stimato a seguito del sopralluogo prima della redazione del Piano Dettagliato delle Attività, per i quali il Fornitore ha comunicato la possibilità di accettazione degli eventuali Ordini Principali di Fornitura;
- f: importo della RPF/Ordine Aggiuntivo di valore maggiore all’importo residuo.



Per esempio, date le seguenti ipotesi:

- $a = 100$
- $(b+c+d+e) = 95$
- Valore RPF/Ordine Aggiuntivo > 5

il Fornitore potrà accettare la RPF/Ordine Aggiuntivo, purché sia rispettata la seguente condizione:

$$95 + \text{Valore RPF/OA} \leq 120.$$

Conseguentemente Consip considererà l'Accordo Quadro riferito al singolo Fornitore come giunto a scadenza.

4. Come descritto al par. 5.1.6 del Capitolato d'Oneri, qualsiasi variazione rispetto all'Ordinativo Principale di Fornitura dovrà essere gestito mediante Ordine Aggiuntivo all'OPF.
5. Nel "residuo massimale disponibile" non va computato il + 20% previsto al par. 4.2. del Capitolato d'Oneri. Si veda la risposta al precedente punto 3.
6. Si veda errata corrige n. 5.
7. Tenuto conto che, ai sensi del l'art. 8 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro, il Fornitore si impegna, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, al rispetto della clausola sociale, in caso di mancata presentazione del piano di assorbimento entro il termine indicato al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, Consip S.p.A. si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro e di ogni altra conseguente azione in merito.

68) Domanda

1. È possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per il requisito indicato al punto 7.2 (fatturato specifico medio annuo)?
2. In caso di risposta affermativa, la società ausiliaria potrà essere indicata nella terna dei subappaltatori?

Risposta

1. Si conferma che è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri.
2. Come previsto al par. 8 del Capitolato d'Oneri, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

69) Domanda

Con riferimento al chiarimento n. 19 relativo al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 b) del capitolato d'oneri, si chiede conferma che il requisito non debba essere obbligatoriamente posseduto dal concorrente (impresa di pulizia), ma che i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico (messa a disposizione di un sistema informativo e costituzione e gestione dell'anagrafica architettonica, che sono di natura opzionale) possano essere eseguiti da imprese terze incaricate dall'aggiudicatario e che gli stessi non necessitino di subappalto.

Risposta

Si conferma che il requisito di cui al par. 7.1 lett. b) del capitolato d'oneri non deve essere obbligatoriamente posseduto dal concorrente e che, in considerazione della residualità dei servizi gestionali, i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia possono essere oggetto di subaffidamento nel rispetto dell'art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Si veda anche la risposta alle domande n. 48, 80 e 87.



70) Domanda

Si chiede conferma che il servizio di pulizia ospedali, ed il relativo fatturato, possa essere utilizzato ai fini del calcolo del requisito di cui al punto 7.2 lett. a.

Risposta

Si conferma

71) Domanda

Si richiede se l'allegato 15 facsimile garanzia è da inserire obbligatoriamente.

Risposta

Le garanzie di cui al fac-simile in Allegato 15 non vanno prestate in fase di partecipazione alla gara. In particolare, come descritto al par. 22.2 del Capitolato d'Oneri, le garanzie di cui ai modelli n. 1 e 2 dell'Allegato 15 vanno prestate ai fini della stipula dell'Accordo Quadro mentre le garanzie nei confronti delle singole Amministrazioni vanno prestate prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione degli Ordini Principali di Fornitura. Si precisa che il punto 5 dell'Allegato 15, recante “condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip, Amministrazioni e Garante” è un mero refuso e non trova applicazione pertanto deve intendersi eliminato (si veda errata corrige n. 11).

72) Domanda

1. Con riferimento al sub-criterio 2.1 di pagina 43 di 81 del Capitolato d'Oneri, si chiede se sia possibile allegare la presentazione aziendale (oltre alle 30 pagine disponibili) alla Relazione Tecnica al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti. Considerando infatti che ci sono circa 30 argomenti da sviluppare in massimo 30 pagine, un ipotetico Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) risulterebbe penalizzato in quanto necessiterebbe di maggior spazio da dedicare alla presentazione aziendale rispetto ad un'impresa singola.
2. Con riferimento a pagina 2 di 3 dell'Allegato 10 si chiede conferma che relativamente a tabelle ed organigrammi si possa utilizzare un carattere diverso dal “10” al fine di rendere maggiormente leggibile l'elaborato tecnico.
3. Con riferimento a pagina 2 di 3 dell'Allegato 10 si chiede conferma che l'interlinea non possa essere inferiore ad 1.
4. Con riferimento a pagina 13 di 81 del Capitolato d'Oneri si legge che qualora “il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da un'Amministrazione raggiunga il valore stimato massimo stabilito per l'Accordo Quadro oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà l'Accordo Quadro come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura”. In base a quanto sopra si chiede se il 20% sia da includere nel calcolo del massimale residuo.

Risposta

1. Si precisa che la presentazione dell'offerente non è oggetto del sub-criterio 2.1; in tale sub-criterio è invece richiesta la “descrizione della struttura organizzativa e logistica che l'offerente si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto” che dunque rientra nelle pagine disponibili. La presentazione dell'offerente va prodotta all'interno dell'Offerta Tecnica e non è oggetto di valutazione; si veda errata corrige n. 5.
2. Si veda la risposta alla domanda n. 35, punto n. 5
3. Premesso che non sono presenti indicazioni sull'interlinea, si precisa che quest'ultima deve essere tale che il testo risulti chiaramente leggibile.
4. Si veda la risposta alla domanda n. 67.



73) Domanda

1. Si chiede ai fini del subappalto, di sapere se è necessario indicare la terna dei subappaltatori in fase di gara, o se possiamo attenerci solamente all'indicazione dell'eventuale subappalto senza indicare i nominativi?
2. Si chiede inoltre di confermare che per il computo del fatturato specifico oggetto di gara richiesto, sia ritenuto valido anche il fatturato di disinfestazione

Risposta

1. Si chiarisce che è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori secondo quanto previsto al par. 9 del Capitolato d'Oneri.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri non rileva il fatturato specifico in servizi di disinfestazione. Il fatturato specifico richiesto è esclusivamente quello inerente ai servizi di pulizia.

74) Domanda

In riferimento al fatturato specifico oggetto di gara, si chiede di confermare se tale fatturato possa essere comprovato con fatture/certificazioni inerenti il servizio di: - pulizia,- disinfestazione,- smaltimento guano,- sanificazione,- rimozione guano,- smaltimento materiale dismesso,- bonifiche si possono ritenere idonee al requisito di fatturato specifico inerente i servizi oggetto di gara, così come riportato al paragrafo 3 del capitolato d'oneri.

Risposta

Come specificato al par. 7.2 del Capitolato d'Oneri, il settore di attività è quello delle pulizie. Pertanto, ai fini della comprova del possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri non rileva il fatturato specifico in servizi di disinfestazione, smaltimento guano, sanificazione, rimozione guano, smaltimento materiale dismesso, bonifiche. Il fatturato specifico può essere comprovato mediante la documentazione indicata al paragrafo 7.2. del Capitolato d'Oneri.

75) Domanda

Si chiede di chiarire quale sia l'esatto importo delle cauzioni provvisorie a cui poi eventualmente andare ad applicare le varie riduzioni in ragione del fatto che la tabella esposta a pagina 23 del capitolato d'oneri riporta già un importo dell'1% quindi fa presupporre che sia già stato decurtato del 50% per possesso iso 9001, di conseguenza anche gli importi riportati nell'allegato 9 sono da considerarsi differenti.

Risposta

Si conferma che l'importo delle garanzie provvisorie è quello riportato nella Tabella n. 8 di pag. 23 del Capitolato d'Oneri e che, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, essendo la presente procedura di gara realizzata in forma aggregata da una centrale di committenza, l'1% del prezzo base dell'appalto costituisce l'importo base della cauzione al netto delle eventuali riduzioni, di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

76) Domanda

Con riferimento ai lotti Piccoli Immobili si chiede di precisare se è soddisfatto il requisito di cui ai punti 7.1 e 7.4 del capitolato d'oneri da un RTI formato da due imprese con appartenenza, per entrambe, alla fascia di classificazione G.

Risposta

Per i lotti Piccoli Immobili, per i quali la fascia di classificazione G è la più alta tra quelle richieste, si conferma il soddisfacimento, da parte del RTI di cui alla domanda, sia del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) sia delle condizioni



previste al par. 7.4 del Capitolato d'Oneri.

77) Domanda

Si chiede se il file "Allegato 14- Schema di Anomalia" debba essere allegato all'offerta economica o verrà richiesto in una seconda fase dalla Stazione appaltante.

Risposta

Posto che, come descritto al par. 21 (Verifica di anomalia delle offerte) del Capitolato d'Oneri, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni utili a valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, si chiarisce che:

- l'Allegato 14 costituisce uno strumento di supporto messo a disposizione dalla stazione appaltante per formulare tali spiegazioni;
- l'Allegato 14 non va prodotto insieme all'offerta economica, ma va prodotto, nel caso, solo a seguito della richiesta da parte del RdP, in caso di verifica dell'offerta anomala, delle spiegazioni di cui all'art. 97 comma 1 del Codice.

78) Domanda

In relazione alle prescrizioni contenute nell'Allegato 10 al Capitolato d'oneri (Schema di offerta tecnica), si chiede di conoscere se la "Presentazione e descrizione offerente", essendo un segmento dell'elaborato che non forma oggetto di autonoma valutazione con conseguente attribuzione di punteggio, debba essere ricompreso o meno nel numero massimo di 30 pagine.

Risposta

Si veda errata corrige n. 5.

79) Domanda

Ai fini della comprova dei requisiti di idoneità punto b è necessario, oltre ad essere iscritti alla Camera di Commercio, che nell'oggetto sociale venga riportata la voce servizi gestionali o simile?

Risposta

Come specificato al par. 7.1 lett. b) del Capitolato d'Oneri, "per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia", e che non sono imprese di pulizia, è richiesta l'iscrizione "per attività coerenti con i suddetti servizi"; pertanto, l'oggetto sociale deve essere coerente con i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia (che corrispondono ai servizi gestionali di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico).

Si precisa altresì che, in virtù del principio di massima partecipazione e concorrenzialità ed in conformità con la giurisprudenza amministrativa, ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. b) del Capitolato d'oneri, non occorre necessariamente che dai Registri/iscrizioni camerali risultino attività perfettamente coincidenti, sotto il profilo nominalistico, con le attività indicate nel Capitolato d'Oneri.

Pertanto, ferma restando una necessaria corrispondenza contenutistica tra le prestazioni, si ritengono soddisfacenti ai fini di cui sopra le iscrizioni per attività ascritte alla medesima tipologia di prestazione oggetto della gara, da individuarsi secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (v. Cons. St., sez. III, 10/11/2017 n. 5182).



80) Domanda

In riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 lett. b) del Capitolato d'Oneri, e precisamente: b) Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi, si chiede:

- 1) Se tale requisito possa essere considerato soddisfatto nel caso in cui venga svolto direttamente dall'impresa che concorre anche per i servizi operativi di cui al par. 3 lett A.1 e A.2 del Capitolato tecnico, quindi da azienda iscritta al Registro delle imprese e/o C.C.I.A.A. per l'attività di cui all'art. 1 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento attuazione artt. 1 e 4 Legge 25 gennaio 1994 n. 82" per la disciplina delle attività di pulizia;
- 2) Se il requisito possa essere oggetto di avvalimento;
- 3) Se il requisito sia ritenuto soddisfatto in caso di sub-affidamento (essendo costituito da un importo inferiore al 2% della categoria prevalente) a ditta iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in specifico albo (es: ingegneri, geometri, architetti) per attività coerenti con i suddetti servizi

Risposta

1. Si conferma.
2. Non si conferma; come precisato al par. 8 del Capitolato d'Oneri "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi)".
3. Si conferma che i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia possono essere oggetto di subaffidamento nel rispetto dell'art. 105 co. 2 D.lgs. 50/2016.

Si vedano anche le risposte alle domande n. 69 e n. 87.

81) Domanda

Requisito indicato al paragrafo 7.2 lettera a) "fatturato specifico medio annuo nel settore attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. "Nel caso di una società che partecipa individuando il fatturato specifico medio annuo (come sopra indicato) del triennio 2018-2017-2016, avendo la stessa chiuso e approvato il bilancio 2018, può, per raggiungere un determinato importo, ricevere avvalimento per tale requisito, da una società che invece (non avendo approvato il bilancio 2018) calcola il suo fatturato specifico nel triennio 2017-2016-2015?"

Risposta

Si conferma.

82) Domanda

1. Chiediamo se è possibile per una Azienda fornire Avvalimento del fatturato alla ditta "A" che partecipa al lotto X e Avvalimento del medesimo requisito alla ditta "B" che partecipa al lotto Y.
2. Chiediamo inoltre, dovendo affidare la redazione della relazione tecnica ad uno studio di consulenza esterna, come verranno valutati eventuali elementi simili presenti in progetti facenti capo a ditte diverse che partecipano a lotti differenti.

Risposta

1. E' consentito purché nel limite della spendita possibile del requisito da parte dell'ausiliaria.
2. Premesso che l'offerta tecnica deve esprimere le competenze specifiche del concorrente e impegna lo stesso



all'adempimento di quanto offerto, spetta al concorrente stesso ogni valutazione in merito alla redazione della propria offerta tecnica, nel rispetto del principio di segretezza della stessa. Resta inteso che la stazione appaltante valuterà eventuali fattispecie atte ad influire sul corretto svolgimento della gara.

83) Domanda

Alla luce delle recenti modifiche all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, introdotte dal d.l. 32/2019, che ha abrogato il sesto comma relativo all'obbligo di dichiarare la terna di subappaltatori, si chiede se tale modifica può essere applicata alla gara in corso e, quindi, se viene meno l'obbligo di dichiarazione della terna nella parte seconda sezione 'D' del D.G.U.E.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 63 punto 1.

84) Domanda

1. In merito al requisito capacità economica e finanziaria, di cui all'art. III.1.2) lett. a) del bando nonché al par. 7.2 del capitolato, chiediamo di confermare se, qualora in caso di RTI la sola società capogruppo non possa considerare i dati del 2018 in quanto non approvato, anche le associate debbano uniformarsi considerando gli ultimi 3 esercizi finanziari 2015-2016-2017, al fine di dimostrare il requisito nel complesso.
2. Inoltre in riferimento al requisito di cui al par. 7.1 lett. b) del capitolato, chiediamo se sono analoghi ai servizi aggiuntivi le seguenti attività: "Servizi integrati ed ausiliari (Global Service); i servizi di Gestione, organizzazione e assistenza per fiere, congressi, convegni, meetings, conferenze (...); servizi di informatica e di pubblicità; Servizi per l'archiviazione di documenti su microfilm o altro mezzo idoneo; servizi per la conservazione e la protezione del patrimonio immobiliare pubblico e privato."

Risposta

1. Non si conferma; il fatturato specifico medio annuo deve essere riferito, per ciascun membro del RTI, agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; pertanto, i membri del RTI il cui bilancio 2018 sia stato approvato dovranno considerare il fatturato specifico medio annuo relativo al triennio 2016-2018.
2. In riferimento al requisito di cui al par. 7.1 lett. b) del Capitolato d'Oneri, sono da ritenersi analoghi ai servizi aggiuntivi i "Servizi integrati ed ausiliari (Global Service)"; si veda anche la risposta alla domanda n. 79.

85) Domanda

Con riferimento alla certificazione OHSAS 18001 e SA 8000 si chiede se sia possibile ricorrere all'avvalimento.

Risposta

Non si conferma. Si precisa che il possesso della certificazione OHSAS 18001 e SA 8000 non costituisce un requisito di partecipazione bensì un criterio di valutazione dell'offerta tecnica; pertanto, il mancato possesso di tali certificazioni non è sanabile tramite avvalimento e comporta la mancata attribuzione del corrispondente punteggio tecnico.

86) Domanda

Considerando il CAPITOLATO D'ONERI al paragrafo 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" -pagina 43 e il successivo paragrafo 22 "COMPROVA DEI CRITERI TABELLARI" - pagina 59, si pone il seguente quesito: Essere in possesso di tutte le certificazioni elencate nei succitati paragrafi (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SA 8000) al



momento della presentazione dell'offerta è un requisito essenziale per poter partecipare alla procedura di gara oppure comporta solo l'acquisizione di un punteggio in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto?

Risposta

Il possesso delle certificazioni di cui ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 della tabella 11 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. L'eventuale possesso di tali certificazioni comporta l'attribuzione del corrispondente punteggio tecnico. Si veda anche la risposta alla domanda n. 85.

87) Domanda

Con riferimento all'art. 7.1 comma b) ai fini del possesso del requisito seguente: "Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi", si chiede se il possesso di tale requisito possa essere soddisfatto mediante il ricorso al subappalto. Più precisamente, si chiede se possa essere ammesso alla presente procedura il concorrente che indichi, nella terna dei subappaltatori, un'impresa individuata come esecutrice dei servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia che sia in possesso dei requisiti richiesti di iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con i suddetti servizi.

Risposta

Si precisa che il requisito di cui al punto 7.1 lett b) deve essere posseduto da quelle imprese che, nell'ambito del RTI o consorzio, svolgono i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia e non sono imprese di pulizie (e quindi non sono iscritte al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274). Pertanto, nel caso in cui il concorrente sia un'impresa di pulizia, il requisito non deve essere necessariamente posseduto in quanto i servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico:

- possono essere svolti direttamente dal concorrente (imprese di Pulizia, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274),
- possono essere oggetto di subaffidamento nel rispetto dell'art. 105 co. 2 D.lgs. 50/2016.

Si vedano anche le risposte alle domande n. 69 e n. 80.

88) Domanda

L'art. 5.1.1 del Capitolato Tecnico afferma che, a seguito del ricevimento della RPF con allegato il Configuratore, il Fornitore "ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'affidamento dell'Appalto Specifico al secondo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore, sempre previa presentazione del progetto di assorbimento".

Si chiede conferma che la sola mancata presentazione del progetto di inserimento, indipendentemente dal contenuto del progetto stesso, determina l'affidamento dell'appalto Specifico al secondo fornitore.

A tal riguardo, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui la presentazione di un Progetto di assorbimento che, in



prima battuta, non sia considerato “soddisfacente” dall’Ente, comporti l’apertura di una fase di confronto/condivisione con l’Amministrazione su come migliorare/ottimizzare tale Progetto, senza che l’Ente possa – a priori – affidare l’Appalto Specifico al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore. Infatti non essendo definiti a priori i requisiti cogenti del progetto stesso e quindi gli elementi che ne terminino il soddisfacimento degli stessi, è doverosa l’apertura di una fase di confronto/condivisione.

Da quanto illustrato nel Capitolato tale evenienza sembra infatti possibile solo in caso di mancata presentazione del Progetto, e non in caso di Progetto ritenuto non congruo.

In altre parole, si chiede conferma del fatto che la presentazione del Progetto di assorbimento – qualora in prima battuta possa essere ritenuto non “soddisfacente” dall’Ente – dia il via ad una “trattativa in esclusiva” tra Amministrazione e Fornitore per giungere alla definizione di un Progetto ottimale per entrambe le parti, e che solo al termine di tale “trattativa” – qualora non abbia esito positivo – l’Ente possa procedere ad affidare l’Appalto Specifico al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore.

Risposta

Preliminarmente si precisa che in fase di Appalto Specifico, l’Amministrazione, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle LLGG ANAC n.13 del 13.2.2019, allegnerà alla Richiesta Preliminare di Fornitura, pena la non validità della stessa, un documento con i dati relativi al personale eventualmente da assorbire, ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., secondo le indicazioni previste nel CCNL di riferimento; ne consegue che in tale fase il Fornitore è in possesso degli elementi rilevanti ai fini della elaborazione del Pano di Assorbimento.

Ciò posto, si conferma quanto precisato nella domanda; pertanto, la sola mancata presentazione del progetto, anche a seguito di attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante determinerà l’affidamento dell’Appalto Specifico al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore.

89) Domanda

Gli art. 5.1.8 e 5.1.9 del Capitolato Tecnico riguardano rispettivamente il Piano Operativo delle Attività ed il Verbale di Controllo. Per un’efficace, tempestiva e trasparente elaborazione di tali documenti, è necessario che essi siano redatti attraverso l’impiego di un Sistema Informativo, che consente l’automatizzazione dei flussi comunicativi (ad es. l’integrazione del POA con l’effettivo stato di avanzamento delle attività previste).

Poiché tuttavia l’attivazione del Sistema Informativo è opzionale, si richiede come debbano essere gestiti il POA ed il VDC qualora esso non sia richiesto dall’Amministrazione.

Risposta

Come riportato al par. 6.1 del Capitolato Tecnico *“Obiettivo del servizio (sistema informativo) è la gestione dei flussi informativi tra il Fornitore e l’Amministrazione, in modo da garantire alla stessa la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) sui servizi erogati”*. Tale sistema informativo non è, dunque, uno strumento di “elaborazione” dei documenti, bensì uno strumento per la “consultazione” degli stessi, mediante le funzionalità di *“collegamento telematico”, “navigazione ed accesso ai dati”, “interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati”, “gestione di materiale fotografico e/o video”*. Pertanto, la mancata attivazione del Sistema Informativo da parte dell’Amministrazione comporterà una gestione “tradizionale” dei flussi informativi, per esempio mediante email.



90) Domanda

Si chiede di correggere il prezzo unitario relativo al codice PP-10 evidentemente errato, infatti la stessa prestazione con cadenza giornaliera indicata nel PB6-3 se rapportata al singolo intervento determinerebbe un prezzo ad intervento pari a 0,37 e non 0,037.

Risposta

Si veda errata corrige errata corrige n. 9 (punti 1 e 2) e errata corrige n. 12 (punto 1) pubblicato contestualmente ai presenti chiarimenti sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

91) Domanda

Si chiede conferma che il prezzo unitario relativo al sistema informativo sia pari a 0,003 €/mq mese, dal momento che appare del tutto evidente che tale importo non sia congruo, basti pensare che ad esempio per un edificio di 10.000 mq, il canone annuo al fine della gestione del sistema informativo risulterebbe pari a 360 euro. Si ritiene che con tale importo non si riescano a coprire i costi nemmeno della sola attività di implementazione/configurazione iniziale per non parlare dei costi di erogazione del servizio del sistema informativo quali ad esempio licenze, hardware, connettività e manutenzione.

Risposta

Si conferma che il prezzo unitario relativo al sistema informativo è pari a 0,003 €/mq mese.

92) Domanda

Cosa si intende per offerte valide? In particolare, all'interno dello stesso lotto possono esserci uno, due o tre aggiudicatari così come da tabella n°14 – Numero fornitori aggiudicatari – Lotti "Piccoli immobili" presente a pagina 61 del Capitolato d'Oneri?

Risposta

Per offerte valide si intendono tutte le offerte risultanti dalla graduatoria stilata da ciascuna commissione di gara al termine delle attività di prova dei criteri tabellari, di cui al par. 22 del Capitolato d'Oneri.

Si conferma che, per ogni lotto Piccoli Immobili, potranno essere individuati fino ad un massimo di tre aggiudicatari mentre, per i lotti Grandi Immobili, potranno essere individuati fino ad un massimo di due aggiudicatari.

93) Domanda

In riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica 2.1, in cui è richiesto di descrivere "logiche e modalità di evoluzione della struttura organizzativa in funzione dell'andamento degli Ordini di Fornitura, anche in considerazione dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 8 comma 1 lett. d) dello Schema di Accordo Quadro", si chiede se il riferimento all'art. 8 comma 1 lettera d) dello Schema di Accordo Quadro sia un refuso, in quanto nell'allegato all'art. 8 non è presente il comma 1 lettera d).

Risposta

Trattasi di refuso, si veda errata corrige n. 7.

94) Domanda

Una impresa intende partecipare alla procedura di gara, con specificazione che il servizio aggiudicando verrà svolto anche con ricorso al subappalto. Nella "terna" delle ditte indicate quali futuri subappaltatori, anche vi è una ditta che vede il



legale rappresentante imputato in primo grado per dedotta integrazione di reato tributario ex D.Lgs. 74/2000. Si chiede se la sola pendenza di giudizio penale, senza alcuna sentenza di condanna anche di primo grado, può essere causa di esclusione del concorrente alla procedura che ha indicato nella terna dei subappaltatori anche ditta con il legale rappresentante imputato in primo grado.

Risposta

Si conferma che la sola pendenza di giudizio penale per uno dei reati individuati dalle LLGG ANAC 6/2016 e s.m.i. a carico di un legale rappresentante di un operatore economico non è causa facoltativa di esclusione dalla procedura. Si rileva tuttavia che la condanna anche non definitiva per reati tributari ex Dlgs 74/2000, anche se riferita ai subappaltatori, rileva, sempre secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 6/2016, quale causa facoltativa di esclusione dalla procedura, ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 80 del Codice. Resta inteso che, sulla base delle predette Linee Guida Anac con riferimento ai gravi illeciti professionali dei subappaltatori, ad evitare l'eventuale esclusione del concorrente è sufficiente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.

95) Domanda

Si segnalano le seguenti anomalie all'interno dell'all.14 new:

- 1) Nel foglio APNP, le formule contenute nella colonna K "Ricavi Mensili" risultano errate in quanto manca il divisore 12.
- 2) Nel foglio "SG" il prezzo a base d'asta per l'anagrafica tecnica è in €/mq e non in €/mq/mese.
- 3) Si chiede conferma che nei fogli APP e APNP, l'indicazione del costo orario a base d'asta per il presidio debba essere inserito dall'Operatore Economico secondo quanto indicato nel § 4 dell'allegato 11.

Risposta

1. Nel foglio APNP le formule contenute nella colonna K "Ricavi Mensili" risultano corrette in quanto fanno riferimento alla "Stima n° interventi mensili" (cella F4), come da errata corrige n. 9 punto 4.
2. Si veda errata corrige n. 9 punti 5 e 6.
3. Si conferma.

96) Domanda

Nella scheda "ABP - Attività di base – Pulizia" dell'Allegato 14 al Capitolato d'Oneri - Schema di Anomalia viene richiesto di esprimere un unico sconto da applicare a più attività erogate nella medesima area omogenea ad es. Area tipo 1 – Uffici lo sconto Rmq,1 sarà applicato su 3 diverse attività:

- Scopatura ad umido su Pavimenti;
- Lavaggio su Pavimenti;
- Lavaggio con vello e stecca tergovetro su Finestre e Portefinestre.

Posto che ognuna di queste 3 attività ha una specifica produttività oraria, lo sconto unico non potrà che essere la media (pesata) degli sconti che sarebbero applicabili singolarmente ad ognuna delle tre voci. Si chiede conferma che ai fini della verifica dell'offerta sia corretto rapportare la somma dei ricavi generati dalle 3 attività oggetto di unico sconto con la somma dei costi della manodopera per le stesse 3 voci scontate.

Risposta

Si conferma.



97) Domanda

Non trovando nel Capitolato d'Oneri riferimento sulla produzione dei PASSoe né tantomeno si trova risultanza nel portale AVCP, si chiede conferma che gli stessi non debbano essere prodotti.

Risposta

Si conferma.

98) Domanda

1. Nel foglio "APNP" viene chiesto di indicare nella colonna "F" - (da F7 a F54) "Stima n° interventi annui" una serie di valori. Nella colonna K sono invece riportati i "Ricavi mensili (€/mese) dati dal prodotto dei valori delle celle delle colonne F*G*J, ottenendo però in tal modo dei "Ricavi Annuali". Si chiede se sia corretta l'interpretazione che la formula da considerare nelle celle della colonna K sia data dalla formula $F*G*J/12$.
2. Nel foglio "AD" viene chiesto di indicare nella colonna "F" - (da F5 a F20) una serie di valori. Nella colonna G - "Prezzo a base d'asta (€/mq sup. da trattare/mese o €/pino/mese) " i prezzi per alcune attività sono considerati in una cella unita (vedi G5:G7, G8:G10). Nella colonna J - " Ricavi mensili (€/mese) " viene invece effettuato il "solo prodotto" della cella F5*I5 non considerando gli altri prodotti (F6*G5 oppure F6*G6 e F7*G5 oppure F7*G7). Si chiede di correggere i risultati dei prodotti della colonna J.
3. Nel foglio "ADP" viene chiesto di indicare nelle celle da E5 ad E10 il "n° interventi annuali stimati". Invece nel foglio "Istruzioni per la compilazione" relativamente alla voce "ADP" vi sono le seguenti istruzioni: 1.5 Sezione ADP - Attività a Richiesta Programmabili - Disinfestazione Stima n° interventi mensili - inserire il n° di interventi annuali richiesti dalle Amministrazioni Stima quantità - inserire il valore stimato dei mq netti oggetto del servizio di disinfestazione per lotto Ribasso offerto - inserire il ribasso percentuale corrispondente alla voce di offerta di economica Costo orario medio manodopera - inserire il costo medio orario di un addetto di disinfestazione corrispondente alla specifica attività Monte ore annuo - indicare il monte ore annuo stimato per l'esecuzione delle attività e quantità indicate Si chiede di chiarire quale delle due diciture deve essere considerata corretta.
4. Nel foglio "ADNP" viene chiesto di indicare nelle celle da E5 ad E10 il "n° interventi annuali stimati". Invece nel foglio "Istruzioni per la compilazione" relativamente alla voce "ADNP" vi sono le seguenti istruzioni: 1.6 Sezione ADNP - Attività a Richiesta Programmabili - Disinfestazione Stima n° interventi mensili - inserire il n° di interventi annuali richiesti dalle Amministrazioni Stima quantità - inserire il valore stimato dei mq netti oggetto del servizio di disinfestazione per lotto Ribasso offerto - inserire il ribasso percentuale corrispondente alla voce di offerta di economica Costo orario medio manodopera - inserire il costo medio orario di un addetto di disinfestazione corrispondente alla specifica attività Monte ore annuo - indicare il monte ore annuo stimato per l'esecuzione delle attività e quantità indicate. Si chiede di chiarire quale delle due diciture deve essere considerata corretta.

Risposta

2. Si veda errata corrige n. 9 punto 4.
3. Si veda l'Allegato 14 "Schema di Anomalia_NEW" di cui all'errata corrige n. 3 del documento "Errata corrige" pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.
4. Si veda errata corrige n. 9 punto 7.
5. Si veda errata corrige n. 9 punto 7.

99) Domanda



In merito all'attribuzione dei punteggi economici descritti nel Capitolato d'oneri Capitolo 17, a pagina 54 viene indicato che i punteggi attribuiti a ciascuna voce di offerta economica saranno arrotondati alla terza cifra decimale per difetto se la quarta cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra è compresa tra 5 e 9. Si evidenzia che tale modalità di arrotondamento non consentirà la possibilità di attribuire i massimi punteggi economici assegnabili a ciascuno sconto offerto, anche per gli operatori che presenteranno lo sconto massimo, in quanto tali punteggi massimi sono numeri con 4 cifre decimali. L'arrotondamento comporterà, quindi, l'attribuzione di un punteggio massimo inferiore al massimo previsto da Consip (per Rmq1, Rmq8, Rmq10, Rmq12, Rp.to,5, Rp.to,8, Rd, Raa, Rmo) o addirittura maggiore (per tutti gli altri sconti). Si chiede pertanto di confermare che l'arrotondamento sarà fatto alla quarta cifra decimale e non alla terza come indicato nel Capitolato d'oneri.

Risposta

Si veda errata corrige n. 10.

100) Domanda

Relativamente ai prezzi a base d'asta si richiedono i seguenti chiarimenti:

Quesito 1:

l'attività di

<i>Finestre e Portefinestre</i>	<i>Lavaggio con vello e stecca tergovetro</i>	<i>mq sup. da trattare</i>
---------------------------------	---	----------------------------

È remunerata, per le attività base, in maniera diversa in funzione dell'area omogenea. Come si evince infatti dai prezzi a base d'asta si ha:

				€/mq/mese (A)	Nr interventi annui (B)	€/mq/intervento (A x 12/B)
Area tipo 1 - Uffici	PB1- 5	<i>Finestre e Portefinestre</i>	<i>Lavaggio con vello e stecca tergovetro</i>	€ 0,222	2	1,332
Area tipo 3 - Servizi igienici	PB-3- 5	<i>Finestre e Portefinestre</i>	<i>Lavaggio con vello e stecca tergovetro</i>	€ 0,451	4	1,353
Area tipo 6 - Mense	PB6- 6	<i>Finestre e Portefinestre</i>	<i>Lavaggio con vello e stecca tergovetro</i>	€ 0,451	4	1,353
Area tipo 8 - Aule didattiche	PB8- 8	<i>Finestre e Portefinestre</i>	<i>Lavaggio con vello e stecca tergovetro</i>	€ 0,451	4	1,353

Ossia il lavaggio delle finestre è remunerato meno negli uffici. Si chiedono spiegazioni in merito tanto più che la stessa attività. Per le prestazioni a richiesta programmabili e non è remunerato con lo stesso prezzo (€ 1,352) senza distinzione per area omogenea.

Quesito 2

Vi è un'incongruenza nella remunerazione dell'attività "Asportazione rifiuti e lavaggio del tavolo, spolveratura e rimozione macchie e impronte con panno umido" per le attività di pulizia base e attività a richiesta programmabili e non:

	€/mq mese (A)	Nr interventi annui (B)	€/intervento/punto (A x 12/B)
Pulizia base	€ 7,599	253	0,360
Pulizia a richiesta programmabile			0,037



Pulizia a richiesta non programmabile		0,037
---------------------------------------	--	-------

Come si evince la stessa attività è remunerata 10 volte di più per la pulizia base. Si chiedono, quindi, chiarimenti in merito a tale differenza.

Quesito 3:

L'attività a richiesta (programmabile e non) "Spazzatura sporco grossolano" è remunerata più della spazzatura ad umido, nonostante quest'ultima sia più onerosa (ad esempio per l'utilizzo di materiali e di prodotti che la spazzatura sporco grossolano non prevede). Si chiedono, quindi, spiegazioni in merito.

Quesito 4:

Relativamente al servizio di disinfestazione si chiede di specificare le modalità di remunerazione delle attività di bonifica a seguito di infestazioni. Nel capitolato tecnico, infatti, si riporta:

Nel seguito vengono specificati gli interventi di bonifica necessari solo in casi di infestazione, ovvero per esigenze specifiche dell'Amministrazione (Attività a Richiesta non Programmabili).

Intervento di derattizzazione con rodenticidi:

[omissis]

Disinfestazione - bonifica da blatte

[omissis]

Disinfestazione - bonifica insetti striscianti (pulci-formiche) ed altri artropodi (zecche)

[omissis]

Disinfestazione - bonifica da mosche

[omissis]

Nell'elenco prezzi, così come nello schema di anomalia, non vengono, però, riportate le modalità di remunerazione di tali interventi, ma per le attività a richiesta non programmabili vengono solamente riportate le seguenti attività:

Derattizzazione	<i>Controllo e monitoraggio: controllo delle esche e trappole</i>
Disinfestazione da Blatte	<i>Controllo e monitoraggio: controllo delle esche e trappole</i>
Disinfestazione insetti striscianti (pulci-formiche) e altri artropodi (zecche)	<i>Aree interne: installazione e sostituzione delle esche/trappole</i>
	<i>Aree esterne: disposizione di esche in granuli</i>
Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi	<i>Interventi antilarvali</i>
	<i>Disinfestazione adulticida</i>

Quesito 5:

Nel Capitolato d'oneri, relativamente alle modalità di attribuzione del punteggio economico, viene indicato che i punti dell'offerta economica saranno arrotondati alla terza cifra decimale con il seguente criterio:

I punteggi attribuiti a ciascuna voce di offerta economica saranno arrotondati alla terza cifra decimale per difetto se la quarta cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra è compresa tra 5 e 9.

Ma il punteggio massimo assegnabili da Codesta Stazione Appaltante a ciascuna voce di prezzo, così come riportato anche nella ERRATA CORRIGE, è costituito da un numero arrotondato alla 4^a cifra decimale. Per tale motivo se si applicasse



l'arrotondamento alla terza cifra decimale il Concorrente che offrirà lo sconto massimo potrebbe non prendere il massimo punteggio (ad esempio sullo sconto Rmq1 dove invece che prendere il punteggio massimo 12,2063 prenderebbe 12,206) o addirittura prendere più del massimo del punteggio consentito (ad esempio sullo sconto Rmq2 dove invece di prendere il punteggio massimo 3,4378 prenderebbe 3,438). Si chiede pertanto di confermare che trattasi di refuso e che l'arrotondamento dovrà essere fatto alla quarta cifra decimale.

Risposta

Quesito 1: si veda errata corregge n. 9 punto 8 e errata corregge n. 12 (punto 2) pubblicato contestualmente ai presenti chiarimenti sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 2: si veda errata corregge n. 9 punti 1 e 2 e errata corregge n. 12 (punto 1) pubblicato contestualmente ai presenti chiarimenti sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

Quesito 3: la differente remunerazione è dovuta al diverso grado di sporco delle aree omogenee in cui tali attività vengono espletate: la "spazzatura sporco grossolano" avviene nelle aree esterne mentre la "spazzatura ad umido" avviene nelle aree interne.

Quesito 4: le modalità di remunerazione sono riportate nel par. 7.3.1.2 del Capitolato Tecnico; nell'Allegato Prezzi (si veda par. 2.3.1) e nell'Allegato 14 – Schema di Anomalia NEW (foglio ADNP) sono riportate, per ogni tipologia di intervento, sia il prezzo unitario a base d'asta sia l'unità di misura.

Quesito 5: si veda errata corregge n. 10

101) Domanda

Relativamente ai seguenti prezzi a base d'asta per le attività a richiesta programmabili e non: Scopatura a umido mq sup. da trattare € 0,018 Spazzatura sporco grossolano mq sup. da trattare € 0,036 Si evidenzia un'incongruenza in quanto i prezzi ci risultano invertiti essendo l'attività di scopatura ad umido più onerosa rispetto alla spazzatura dello sporco grossolano. Si chiede conferma che trattasi di un refuso e che le voci di prezzo devono essere invertite, ossia che i prezzi corretti sono: Scopatura a umido mq sup. da trattare € 0,036 Spazzatura sporco grossolano mq sup. da trattare € 0,018.

Risposta

Non si conferma. Si veda anche la risposta alla domanda n. 100 punto 3.

102) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, in particolare all'articolo 22.2 del Capitolato d'onere, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento al primo periodo dell'articolo 22.2 "Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, lo/gli aggiudicatario/i di ciascun lotto dovrà/dovranno prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione pari all'1,5% del valore dell'Accordo Quadro a ciascuno aggiudicato, a favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 15 – Facsimile di garanzie" si chiede conferma che il rinvio all'Allegato 15 sia relativo esclusivamente al Modello 2 denominato " Fac simile Garanzia Definitiva in favore di Consip" e che, pertanto il successivo "Schema tipo 1.2" sia stato allegato per mero errore materiale. Si segnala, infatti, la discrepanza delle condizioni contenute nei due documenti che rende gli stessi non utilizzabili congiuntamente.
2. Si chiede altresì conferma che il massimale della definitiva sull'accordo quadro sia pari all' 1.5% dell'importo dell'accordo quadro aggiudicato, senza l'applicazione dei ribassi.
3. Con riferimento al seguente periodo riportato sempre nell'articolo 22.2 alla pagina 66 " La singola garanzia definitiva



in favore della singola Amministrazione deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.” si chiede conferma circa l’utilizzo dello Schema tipo 1.2 e relativa scheda tecnica come da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, con relativa appendice riportante le condizioni richieste nel medesimo articolo.

Risposta

1. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 22.2 del Capitolato d’oneri, l’aggiudicatario dovrà utilizzare il modello 1 dell’Allegato 15 per il rilascio delle garanzie per le verifiche ispettive e il Modello 2 del medesimo allegato per la Garanzia Definitiva in favore di Consip. Si precisa che il punto 5 dell’Allegato 15 recante “condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip, Amministrazioni e Garante” è un mero refuso e non trova applicazione pertanto deve intendersi eliminato (si veda errata corrige n. 5). Si veda quanto riportato al punto 3 della presente risposta.
2. Si conferma che la garanzia definitiva a favore di Consip è pari all’1,5% del valore dell’Accordo Quadro aggiudicato a ciascun aggiudicatario. Restano ferme le modalità di calcolo delle garanzie definitive a favore delle PA indicate nel par. 22.2 del Capitolato d’Oneri.
3. Si conferma che la singola garanzia definitiva in favore della singola Amministrazione deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica, con le precisazioni riportate nel paragrafo 22.2 del Capitolato D’oneri da inserire in apposita appendice, secondo le formalità indicate nella *lex specialis*.

103) Domanda

Siamo a richiedere se i sopralluoghi presso le strutture delle aree oggetto di intervento sono obbligatori o meno, in quanto nel capitolato d’oneri non è chiaro.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 23.

104) Domanda

Nel modello “2076 - All_14_Schema di Anomalia_NEW” nel foglio ABP relativamente all’area 6 Mense al codice PB6-4 nella colonna “Prezzo base d’Asta” è indicato il valore € 3,800 mentre nell’allegato 11(Prezzi) al capitolato d’oneri, per tale voce è indicato il valore € 0,633.

Si chiede di chiarire quale valore sia da considerare corretto.

Area tipo 6 - Mense	Pavimenti		mq sup. da trattare	G			€
PB6-1		Scopatura a umido	mq sup. da trattare	G		0%	€ 0,380
PB6-2		Lavaggio	mq sup. da trattare	G			€ 1,140
PB6-3	Arredi	Asportazione rifiuti e lavaggio del tavolo, spolveratura e rimozione macchie e impronte con panno umido	punto	G			€ 7,599
PB6-4		Spolveratura e rimozione macchie e impronte di sedie con panno umido	punto	G			€ 3,800



	PB6-5	Porte	Spolveratura e rimozione impronte con panno umido	punto	S		€ 0,781
	PB6-6	Finestre e Portefinestre	Lavaggio con vello e stecca tergovetro	mq sup. da trattare	3M		€ 0,451

nel modello "2076 - All_14_Schema di Anomalia_NEW" nel foglio ABP relativamente all'area 8 Aule didattiche al codice PB8-3 nella colonna "Prezzo base d'Asta" è indicato il valore € 3,800 mentre nell'allegato 11(Prezzi) al capitolato d'oneri, per tale voce è indicato il valore € 1,900.

Si chiede di chiarire quale valore sia da considerare corretto.

Area tipo 8 - Aule didattiche	PB8-1	Pavimenti	Scopatura a umido	mq sup. da trattare	G	0%	€	0,380
	PB8-2		Lavaggio	mq sup. da trattare	G		€	1,140
	PB8-3	Cestini	Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto portarifiuti	punto	G		€	3,800
	PB8-4	Arredi	Pulizia con panno umido delle lavagne	mq sup. da trattare	G		€	0,912
	PB8-5		Spolveratura e rimozione macchie e impronte di sedie, banchi, scrivanie con panno umido	punto	G		€	1,900
	PB8-6		Spolveratura e rimozione di macchie e impronte esterna di arredi, altezza operatore(armadi, armadietti, scaffalature), con panno umido	punto	M		€	0,216
	PB8-7	Porte	Spolveratura e rimozione impronte con panno umido	punto	M		€	0,180
	PB8-8	Finestre e Portefinestre	Lavaggio con vello e stecca tergovetro	mq sup. da trattare	3M		€	0,451

Risposta

Si veda errata corrige n. 1 di cui al documento "Errata corrige" pubblicato in data 15/05/2019 sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it.

105) Domanda

In riferimento all'approvazione del Decreto 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri si chiede se, come previsto dal suddetto Decreto è possibile inserire la dichiarazione di subappalto senza indicare la terna dei subappaltatori e nel limite del 40%.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 57 punto 2.

106) Domanda

Si chiede di chiarire se, in caso di avvalimento frazionato da più imprese ausiliarie, nell'ipotesi in cui il requisito di cui al punto 7.2. lett. a) sia soddisfatto da una delle consorziate esecutrici, per fatturato globale medio annuo ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, lett. c) del Capitolato d'oneri, possa intendersi anche la somma dei fatturati globali medi annui di ciascuna impresa ausiliaria.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro si precisa quanto segue. Il paragrafo 8 del Capitolato d'oneri al punto 3, lett.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca – edizione 1 – ID 2076



c) si riferisce all'ipotesi di avvalimento del requisito di cui al punto 7.2 lett. b); in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ove il Consorzio o anche solo una delle consorziate esecutrici non possieda lo Score di cui al punto 7.2, lett b), ed il Consorzio debba ricorrere all'avvalimento, se il fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. a) sia stato soddisfatto da una delle consorziate esecutrici, *"l'impresa ausiliaria dovrà essere in possesso di un fatturato globale medio annuo pari almeno al fatturato specifico apportato dall'impresa ausiliata, laddove il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) sia soddisfatto da una delle consorziate esecutrici"*; il requisito deve essere posseduto da un'ausiliaria che abbia un fatturato globale medio annuo pari almeno al fatturato specifico, di cui al punto 7.2 lett. b), apportato dalla consorziate esecuttrice.

107) Domanda

1. Con riferimento alla pagina 42 di 81 del Capitolato d'Oneri, prezzo €/ora ($j = 26$), si chiede di precisare a quale livello contrattuale (II, III, ...) far riferimento per la costruzione del costo orario da indicare nell'eventuale compilazione dell'allegato 14 "Schema di Anomalia".
2. Con riferimento all'allegato 14 "Schema di Anomalia", in particolare al foglio "APNP", si pone in evidenza che alcune colonne producono dei valori errati. Nella fattispecie si vuole porre l'attenzione sulle colonne "Ricavi mensili (€/mese)", "Ricavi annuali (€/anno)", "Ricavi contrattuali (€)", in quanto i ricavi mensili vengono calcolati come prodotto tra il Prezzo per unità di superficie da trattare, il Numero di interventi annuali e la Stima delle Quantità da trattare, mentre i ricavi annuali e contrattuali derivano dai ricavi mensili (moltiplicati per 12 e per 4 volte). A titolo esemplificativo: se un concorrente imputasse 1 intervento all'anno di cristallizzazione totale dei pavimenti calcarei su una superficie di 100 mq ed un ribasso pari allo zero per cento (quindi 2,163 €/mq per intervento), il foglio di calcolo imputerebbe un costo annuale pari ad € 2.595,60 invece che € 216,30. Analogamente il costo mensile e contrattuale risultano scorretti.
3. Considerato che alla data odierna non sono ancora stati pubblicati molti chiarimenti, i quali determineranno una naturale rielaborazione dell'offerta tecnica ed economica da parte delle aziende concorrenti, e considerata l'importanza e la complessità della procedura in oggetto, si chiede sin d'ora di concedere un'ulteriore congrua proroga dei termini di scadenza

Risposta

1. Si può fare riferimento al livello minimo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi adeguato all'attività da svolgere.
2. Si veda errata corrige n. 9 punto 4.

Divisione Sourcing Energia, Building Management e
MePA
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)